

TRIBUNALE ROMA

24 GENNAIO 1989

PRESIDENTE EST.:

LO TURCO

PARTI:

MERLIN

(Avv. Bottai)

ED. LA REPUBBLICA ET AL.

(Avv. Ripa di Meana, Guardascione)

**Responsabilità civile • Editore •
Solidarietà con autori del reato ex
art. 11 legge stampa •
Responsabilità anche per i danni
non patrimoniali • Sussiste.**

L'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Tale corresponsabilità va riferita a tutti i danni derivanti dal reato sia nell'ipotesi che lo stesso venga accertato in sede penale sia nell'ipotesi che la sussistenza della fattispecie criminosa venga riconosciuta ai fini risarcitori in sede civile.

**Danno non patrimoniale • Alla
reputazione • Liquidazione •
Criteri.**

La liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della reputazione sfugge, per il suo contenuto etico, a precisi parametri economici ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice pur essendo sempre ancorato a riferimenti razionali quali la gravità del reato, l'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, la qualità del veicolo d'informazione (applicando questi criteri è stata liquidata ad un uomo politico locale la somma di L. 25.000.000).

Libertà di stampa • Diritto di cronaca • Responsabilità del direttore per articolo lesivo del cronista • Sussistenza • Danno non patrimoniale • Sussistenza.

È responsabile e risponde dei danni in sede di giudizio civile il direttore responsabile di un quotidiano quando ometta di verificare la corrispondenza al vero della notizia riportata nell'articolo di un cronista del suo giornale. Tale omissione, anche in relazione al disposto dell'art. 57 cod. pen. e alla specificità e gravità della notizia data, appare impostata a colpa e comunque, ai fini della configurabilità del risarcimento, integra precisamente l'ipotesi criminosa prevista in tale norma: omissione da ritenersi cosciente e volontaria e pertanto sufficiente ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato previsto nell'art. 57 cod. pen.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto notificato il 31 ottobre-6 novembre 1984, Luigi Merlin citò in giudizio Roberto Bianchin (giornalista) Eugenio Scalfari (direttore del quotidiano) e l'editoriale la Repubblica S.p.A. esponendo:

che con sentenza 14 aprile 1984 il Tribunale di Roma:

— aveva riconosciuto colpevole il Bianchin dal reato di diffamazione col mezzo della stampa nei confronti dell'attore condannandolo anche al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede a favore del Merlin costituitosi parte civile;

— aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dello Scalfari in ordine al reato di cui all'art. 57 cod. pen. perché estinto per amnistia;

che la Corte d'Appello aveva confermato la predetta decisione con sentenza 2 ottobre 1985 avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione respinto con decisione 9 luglio 1986;

che per effetto della pubblicazione dell'articolo apparso sul quotidiano « La Repubblica », pubblicazione che aveva dato origine alle predette sentenze

il Merlin aveva subito danni complessivamente ammontanti a L. 50.000.000.

Premesso quanto sopra, l'attore chiese che il Tribunale condannasse i convenuti in solido a risarcirgli detti danni con interessi e rivalutazione.

Costituitisi in giudizio i convenuti controdedussero:

che il giornalista (Bianchin) era stato dichiarato responsabile limitatamente all'errata notizia concernente la (natura della) condanna dall'attore effettivamente riportata, mentre nei confronti di Scalfari (direttore del giornale) era stata dichiarata l'estinzione del reato per amnistia;

che pertanto nei confronti dello Scalfari non esisteva alcun giudicato penale mentre la pubblicazione dell'articolo del Bianchin (il quale aveva esattamente riferito della condanna del Merlin indicando erroneamente soltanto la pena irrogata) non aveva potuto produrre a quest'ultimo alcun danno, relativamente al quale avrebbe comunque operato la prescrizione ex art. 2947 cod. civ.

Tanto rilevato i convenuti chiesero che la domanda venisse respinta.

Radicatosi il contraddittorio, e prodotti le sentenze di cui sopra, fotocopia dell'articolo pubblicato sul quotidiano La Repubblica del 1° novembre 1979, atto stragiudiziale notificato ai convenuti il 15 maggio 1984 a istanza dell'attore ed altri documenti, la causa, sulle conclusioni formulate dai procuratori delle parti e trascritte in epigrafe, è passata in decisione all'udienza collegiale del 28 novembre 1988.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — È necessario anzitutto riassumere brevemente i fatti.

Con sentenza 11 ottobre 1979 il Pretore di Padova, riconosceva Luigi Merlin, sindaco della città, colpevole del reato di cui all'art. 328 cod. pen. (omissione di atti di ufficio) perché, in relazione ad alcune costruzioni dichiarate illegittime, aveva omesso, nei confronti dei responsabili, l'ordine di demolizione e l'irrogazione della sanzione pecuniaria di legge e lo condannava alla pena di L. 200.000 di multa con interdizione per un anno dai pubblici uffici. Tale decisione veniva peraltro riformata dal Tribunale che, con sentenza 25 maggio 1980, mandava assolto il Merlin dal reato anzidetto per non aver commesso il fatto.

In epoca anteriore a questa seconda sentenza, il 1° novembre 1979, sul quotidiano *La Repubblica* edito a Roma era apparso un articolo dal titolo « Per la D.C. di Padova è un reato condannare il Sindaco speculatore » nel cui testo si riferiva che il Pretore di Padova « aveva condannato l'attuale sindaco democristiano Luigi Merlin — ad un anno di carcere senza condizionale e con l'interdizione dai pubblici uffici — nonché l'ex sindaco anch'egli democristiano, Antonio Bentok, numerosi assessori, imprenditori e costruttori tutti imputati per una lunga serie di abusi edilizi ».

Su querela del Merlin si procedeva nei confronti di Roberto Bianchin e di Eugenio Scalfari imputati di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno del Merlin per avere, in concorso fra loro, pubblicato sul quotidiano predetto, di cui lo Scalfari è direttore responsabile, l'articolo suindicato, redatto dal Bianchin, con il quale si offendeva, anche mediante attribuzione di fatto determinato, la reputazione di Merlin Luigi, sindaco di Padova.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 14 aprile 1984:

1) riconosceva colpevole il Bianchin del reato contestato, limitatamente alla notizia concernente la condanna subita dal Merlin, e lo condannava alla pena di L. 300.000 di multa nonché al risarcimento del danno in favore del medesimo costituitosi parte civile; 2) dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso Bianchin in ordine al reato contestato, limitatamente all'espressione « sindaco speculatore », esclusa l'aggravante del fatto determinato, perché estinto per amnistia e nei confronti dello Scalfari, in ordine al reato *ex art. 57 cod. pen.* — così qualificato il fatto contestato — dichiarando anche detto reato estinto per la stessa causa.

Detta sentenza, confermata dalla Corte d'Appello avverso la cui decisione era stato anche respinto il ricorso per cassazione, era poi passata in giudicato.

Così sintetizzati i fatti, occorre rilevare che, relativamente al Bianchin, la sentenza suindicata, quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del predetto ha autorità di cosa giudicata (*art. 27 cod. proc. pen.*) sia pure limitatamente alla diffamazione mediante attribuzione di fatto

determinato (falsa notizia concernente la condanna subita dal Merlin).

Nei confronti dello Scalfari, proscioltosi per estinzione del reato ritenuto in sentenza (*ex art. 57 cod. pen.*), il Collegio deve, autonomamente in questa sede, verificare la configurabilità del fatto reato, in astratto.

In relazione a tale verifica deve ritenersi comunque accertato il fatto materiale oggetto del giudizio penale (del resto pacifico in causa) e cioè la pubblicazione dell'articolo scritto dal Bianchin su *La Repubblica* del 1° novembre 1979 di cui detto Scalfari è il direttore responsabile.

Ciò chiarito, ritiene il Collegio che detto direttore responsabile abbia sicuramente omesso di verificare la corrispondenza al vero quanto meno della notizia riportata nell'articolo del Bianchin secondo cui « l'attore, sindaco democristiano di Padova, era stato condannato a un anno di carcere senza condizionale e con l'interdizione dai pubblici uffici... per una lunga serie di abusi edilizi ». Tale notizia era poi risultata (*cf. sopra*) falsa giacché il Merlin era stato condannato, per abuso di atti di ufficio, alla pena della multa di L. 200.000 con il beneficio della sospensione condizionale. Successivamente peraltro — sia pure dopo la pubblicazione dell'articolo in questione — il giudice di appello lo aveva mandato assolto per non aver commesso il fatto.

Tale omissione, anche in relazione al preciso rigoroso disposto dell'*art. 57 cod. pen.*, e alla specificità e gravità della notizia data appare evidentemente impostata a colpa e comunque, ai fini della configurabilità del risarcimento, integra pienamente l'ipotesi criminosa prevista in detta norma. In altre parole può affermarsi che la commissione del reato di diffamazione col mezzo della stampa (posto in essere dal Bianchin in danno del Merlin) non venne impedito dal direttore del quotidiano per l'omissione, da parte sua, del doveroso controllo assegnatogli dalla legge (omissione quanto meno cosciente e volontaria il che basta anche ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato previsto nell'*art. 57 cod. pen.*).

Ne consegue che sia il Bianchin, per effetto del giudicato penale, sia lo Scalfari, il cui comportamento integra

astrattamente l'ipotesi di reato prevista nell'art. 57 cod. pen., debbono essere ritenuti responsabili dei danni patiti dal Merlin e condannati in solido al relativo risarcimento.

Le considerazioni che precedono sono essenzialmente riferite alla diffamazione mediante attribuzione di fatto determinato (falsa notizia della condanna: cfr. sopra). Rileva nondimeno il Collegio che, nonostante la limitazione del giudicato penale, anche l'aver qualificato il Merlin « sindaco speculatore » (e cioè l'avergli attribuito di aver posto in essere abusi edilizi anziché la meno grave imputazione di omissione di atto di ufficio) integra evidentemente ai fini della affermazione della responsabilità civile dei convenuti l'altra ipotesi di diffamazione.

Tutto ciò vale sia nei confronti dell'autore dell'articolo (che ha posto in essere la diffamazione col mezzo della stampa) sia nei confronti del direttore del giornale che non ha impedito la commissione del reato.

L'affermazione della responsabilità dell'editoriale La Repubblica S.p.A. discende dal chiarissimo disposto dell'art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47 secondo il quale per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Tale corresponsabilità va evidentemente riferita a tutti i danni derivanti dal reato (sia nell'ipotesi che lo stesso venga accertato in sede penale sia nell'ipotesi che la sussistenza della fattispecie criminosa venga riconosciuta ai fini risarcitori in sede civile).

In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto Scalfari rileva inoltre il Collegio che secondo consolidata giurisprudenza la configurabilità e risarcibilità dell'eventuale danno non patrimoniale possano e debbano essere ritenute ed affermate non solo quando il reato risulti accertato dal giudice penale ma anche quando gli estremi di un'ipotesi criminosa siano riconosciuti, ai fini risarcitori, in sede civile.

Come si è ampiamente chiarito poco sopra, nel caso di specie tale accertamento risulta pienamente positivo anche con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. In relazione a detto elemento psicologico sulla base

dei rilievi già fatti, non può fondatamente parlarsi di « presunzione » neppure con riferimento al reato commesso dallo Scalfari (sussistenza della colpa o quanto meno della sufficiente coscienza e volontarietà dell'omissione: cfr. sopra).

Neppure fondata appare l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento quanto meno in relazione al fatto illecito non sancito dal giudicato penale: il quinquennio previsto nell'art. 2947, comma 1 cod. civ. non è maturato essendo intervenuta l'interruzione posta in essere con atto stragiudiziale di richiesta del risarcimento notificato in data 15 maggio 1984 a tutti i convenuti su istanza dell'attore (la pubblicazione diffamatoria era avvenuta in data 1° novembre 1979).

Passando alla quantificazione dei danni rileva il collegio che l'attore, in relazione al danno patrimoniale, si è limitato a generiche affermazioni prive di alcuna dimostrazione rimanendo ben lontano dal fornire la rigorosa prova necessaria in riferimento a pretese concrete lesioni dell'integrità del suo patrimonio e al relativo nesso di causalità.

Detto attore ha anche chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale o morale. Tale danno che certamente consegue alla ritenuta lesione del diritto alla reputazione e all'onore consiste nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo per l'offesa subita e il cui ristoro soddisfa all'esigenza di assicurare al danneggiato un'utilità sostitutiva che lo compensi, per quanto possibile, delle sofferenze morali e psichiche ricevute (cfr. Cass. 1° ottobre 1985, n. 4947).

Avendo già detto dell'esistenza nel caso di specie del presupposto giuridico del risarcimento di detto danno non patrimoniale (accertamento di un reato), deve ora soltanto chiarirsi che la relativa liquidazione sfugge, per il suo contenuto etico, a precisi parametri economici, ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice pur essendo sempre ancorata a riferimenti razionali quali la gravità del reato, l'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, la qualità del veicolo d'informazione (cfr. Cass. 10 ottobre 1984, n. 5259, Cass. 3 marzo 1981, n. 1228).

Nel caso di specie deve tenersi essenzialmente conto:

a) che il reato e la condanna falsamente attribuiti all'attore, avvocato, politico, e sindaco di Padova, sono particolarmente lesive del suo onore e della sua reputazione. La reale condanna ad una modesta pena pecuniaria sospesa ha un'incidenza negativa infinitamente meno grave rispetto alla falsa attribuzione di una condanna ad un anno di reclusione senza condizionale (e cioè con la previsione che l'imputato non si asterrà per l'avvenire dal commettere ulteriori reati) e per di più per una « lunga serie di abusi edilizi »;

b) che correlativamente ed evidentemente più grave deve ritenersi l'omissione dell'esercizio del controllo sul quotidiano;

c) che notevole diffusione anche in campo locale aveva ed ha il quotidiano la Repubblica sul quale è apparso l'articolo diffamatorio: notevole pertanto deve ritenersi il numero di persone che ne hanno preso cognizione;

d) che il turbamento e la sofferenza morale dell'attore, di conseguenza, debbono ritenersi profondi.

Sulla base dei criteri e delle considerazioni che precedono può legittimamente procedersi alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale patito dall'attore, danno che viene concretamente quantificato nella somma di L. 25.000.000 comprensiva di rivalutazione ad oggi (che spetta trattandosi di un debito di valore) e degli interessi dal 1° novembre 1978 alla data di questa decisione. Al pagamento di detto importo in favore dell'attore debbono essere condannati in solido tutti i convenuti sulla base delle considerazioni surriferite.

Dalla data di questa decisione al saldo effettivo decorrono gli interessi legali.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti di legge e comunque non si ravvisa l'opportunità di concedere l'invocata clausola di provvisoria esecuzione.

P.Q.M. — Il Tribunale pronuncia: do definitivamente nella causa fra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni altra domanda, istanza eccezione:

1) condanna i convenuti Roberto Bianchin, Eugenio Scalfari e l'editoriale La Repubblica, in solido, al pagamento,

in favore dell'attore Luigi Merlin, della somma di L. 25.000.000 (lire venticinquemilioni) con interessi legali dalla data di questa decisione al saldo effettivo;

2) condanna i predetti convenuti in solido al rimborso delle spese sostenute dall'attore per il giudizio, liquidate in L. 4.263.000 di cui L. 563.000 per esborsi, L. 800.000 per diritti di procuratore, L. 2.900.000 per onorario di avvocato.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza si segnala soprattutto per l'affermazione di responsabilità del direttore del quotidiano per non aver impedito la commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa per l'omissione da parte sua del doveroso compito di controllo assegnatogli dalla legge. Omissione che, per i giudici romani, risulta quanto meno cosciente e volontaria, il che è sufficiente ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato previsto dall'art. 57 cod. pen. Più esattamente, la responsabilità in parola nasce dal fatto che il direttore responsabile ha ommesso di verificare la corrispondenza al vero della notizia, riportata nell'articolo di un cronista del quotidiano, secondo cui un uomo politico era stato condannato ad un anno di carcere senza sospensione condizionale della pena e con l'interdizione dai pubblici uffici, laddove invece, la condanna dell'uomo politico c'era stata, ma alla pena della multa di L. 200.000 con il beneficio della sospensione condizionale; e per un reato (omissione di atto di ufficio) assai meno grave di quello riferito nell'articolo lesivo (abusivismo edilizio). Da qui la configurabilità di un illecito penale (diffamazione a mezzo stampa) già dichiarato in sede penale e la conseguente lesione dell'onore e della reputazione dell'uomo politico, stante che la reale condanna di quest'ultimo ad una modesta pena pecuniaria peraltro sospesa ha nel giudizio del Tribunale, un'incidenza negativa meno grave rispetto alla falsa attribuzione contenuta nell'articolo lesivo di una condanna ad un anno di reclusione senza condizionale e, per di più, per una

« lunga serie di abusi edilizi ». Da qui, ancora, la responsabilità per danni del cronista, del direttore responsabile e dell'editore del quotidiano. Peraltro, in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico non può, secondo i magistrati romani, parlarsi di presunzione con riguardo al reato commesso dal direttore responsabile (ex art. 57 cod. pen.); l'omissione del doveroso controllo assegnato dalla legge al direttore stesso è, per il Tribunale di Roma, quanto meno « cosciente e volontario », il che basta anche ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di cui all'articolo sopra citato. Del resto la mera colpa è ritenuta in molti casi sufficiente per addebitare la responsabilità penale: in questo senso particolare rilievo assumono in tema di lesione all'onore e alla reputazione proprio gli artt. 57 e 57-bis cod. pen. sulla responsabilità del direttore responsabile per la stampa periodica e dell'editore (o, in subordine dello stampatore) per la stampa non periodica (per la quale, addirittura, si è parlato di « responsabilità oggettiva »: così F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 9ª ed., Milano, 1982, 339). Dalla responsabilità penale (accertata in sede penale ovvero, come in questo caso, per estinzione del reato, in sede civile ai fini risarcitori) discende tradizionalmente quella aquiliana, sicché correttamente la sentenza in esame ha potuto rilevare che il direttore responsabile non può essere considerato soggetto estraneo alla commissione di un illecito (diffamazione a mezzo stampa) attuatosi mediante pubblicazione sul periodico di cui ha la direzione, considerando che tutto quanto su di esso appare non può essere fatto risalire alla sua conoscenza e alla sua volontà, o quanto meno ad una omissione, appunto, del dovuto controllo o a negligenza nell'espletamento delle sue mansioni (c.d. *culpa in vigilando*) si da configurare in ogni caso estremi dell'illecito stesso (in giurisprudenza, sul punto, Trib. Milano 30 novembre 1967, in *Giust. civ.*, 1968, I, 532). Peraltro questo principio è stato esteso fino a ritenere che sussista — anche indipendentemente dall'accertamento di un reato — la responsabilità civile del direttore responsabile per tutto quanto venga pubblicato sul giornale da lui diretto (Trib. Milano 12 aprile 1956, in *Foro*

pad., 1957, I, 1248; conf. App. Milano 5 aprile 1957, *ibid.* In dottrina, cfr. V. ZENO ZENCOVICH, *Onore, reputazione ed identità personale*, in *La responsabilità civile*, a cura di Alpa e Bessone, Torino, 1987, p. 71; cfr. anche VIOLA, *L'obbligo di controllo del direttore o vicedirettore responsabile di stampa periodica*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 127). Infine, il richiamo alla *culpa in vigilando* è ripreso dalla Cassazione secondo cui l'attività omissiva del direttore della pubblicazione si configura pur sempre come causa dell'evento in base al principio di causalità giudicia (Cass. 29 gennaio 1968, in *Foro it.*, 1968, I, 2865).

Infine, quanto al danno riconosciuto all'uomo politico, viene risarcito solo quello non patrimoniale (L. 25.000.000), non avendo offerto l'attore alcuna prova relativa alla lesione dell'integrità del patrimonio e del relativo nesso di causalità con l'atto lesivo. In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale valgono le considerazioni ed i rilievi già svolti nel commento alle sentenze del Trib. Roma 23 maggio 1988 e 14 luglio 1989, più sopra riportate.

VINCENZO RICCIUTO

TRIBUNALE ROMA

24 FEBBRAIO 1989

PRESIDENTE:

LO TURCO

ESTENSORE:

GALBIATI

PARTI:

MAFAI, FNSI
(*Avv. D'Amati*)PANNELLA
(*Avv. Caiazza*)

**Diritti della persona •
Reputazione • Lesione •
Esercizio del diritto di critica •
Espressioni veementi • Liceità.**

Non è illecita la manifestazione di giudizi critici con veemenza e durezza qualora le frasi proferite, pur astrattamente configurabili come diffamatorie, si palesino funzionalmente correlate e strettamente connesse ai fatti oggetto di critica e non trascendano in contumelie gratuite e ingiustificate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con separati atti di citazione notificati in data 2-8-17 agosto 1984, la Federazione Nazionale Stampa Italiana e Maria Mafai convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'On. Giacinto Marco Pannella.

Rappresentavano che la Federazione Nazionale Stampa Italiana, di cui Maria Mafai era la Presidente, in ogni occasione aveva difeso la libertà dei giornalisti nell'esercizio della loro professione, specie in relazione a recenti decisioni giudiziarie comportanti la condanna in sede penale di giornalisti, ritenuti responsabili del reato di diffamazione a mezzo stampa, a pesanti sanzioni patrimoniali a titolo di risarcimento del danno. In particolare, il Segretario della Federazione della Stampa Sergio Borsi (in un'intervista fatta al quotidiano « La Repubblica ») aveva stigmatizzato il comportamento dei giudici del Tribunale di Terni i quali, con sentenza in data 10 ottobre 1983, avevano condannato

tre giornalisti al pagamento di una provvisoria a titolo di risarcimento del danno di L. 100.000.000 per ciascuno perché ritenuti colpevoli di avere diffamato i magistrati Achille Gallucci, Raffaele Vessichelli ed il Colonnello Federico Marzollo. Successivamente, con sentenza in data 27 marzo 1984, il Tribunale di Roma in sede civile aveva condannato i giornalisti Giorgio Rossi ed Eugenio Scalfari nonché la S.p.A. Editoriale La Repubblica a risarcire il danno quantificato in L. 70.000.000 per avere diffamato l'On. Pannella con un articolo pubblicato sul quotidiano « La Repubblica ». Al riguardo, la Federazione della Stampa aveva emesso un comunicato ufficiale in cui si rilevava che, per la prima volta, l'autorità giudiziaria aveva emesso una condanna in sede civile per diffamazione senza attendere il processo penale... « in tale modo rilevando la volontà di colpire un atto compiuto nell'esercizio della libertà di opinione, atto che non aveva trovato sanzione in sede penale; una volontà, quindi, che, travalicando i limiti della competenza o addirittura anticipandola, si è manifestata in senso repressivo e gravemente intimidatorio ». A detto comunicato, aveva reagito l'On. Pannella nel corso di una conferenza stampa tenutasi in Roma il 20 aprile 1984 ed ampiamente riportata dai giornali, profferendo le seguenti frasi, così riferite dall'Agenzia ANSA: « Pannella ha ribadito le accuse contro l'Ordine Nazionale dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa per le loro prese di posizione critiche verso la sentenza. In particolare, Pannella ha accusato la Presidente della FNSI, Miriam Mafai, di avere usato per interessi privati le sue funzioni di ufficio di presidente. Ciò non mi sorprende — ha aggiunto — perché viene dal partito di Repubblica.

Pannella ha ricordato che in altra occasione — la causa tra i giornalisti Iannuzzi, Gregoretti e Catalano e un Magistrato, che portò ad una condanna dei giornalisti a pagare trecento milioni, in via provvisoria — la FNSI si comportò in modo ben diverso: « Fu vile, poiché era dall'altra parte il procuratore Gallucci; inoltre, il settimanale « Tempo » aveva cessato le pubblicazioni mentre in questo caso, di fronte ad un'azienda editoriale prospera, ad un partito

potente, senza nemmeno avere visto la sentenza, abbiamo assistito — ha sostenuto Pannella — alla reazione di una Federazione della Stampa e di un ordine dei giornalisti-“squillo” ».

Ciò premesso, gli attori affermavano che tali dichiarazioni del convenuto erano chiaramente diffamatorie, per cui chiedevano la condanna dell'On. Pannella al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

Il convenuto, costituitosi, eccepeva il difetto di rappresentanza legale e di legittimazione ad agire della Federazione Nazionale della Stampa, presente in causa tramite il proprio Presidente, pur mancando un'apposita deliberazione degli altri organi statutari; nel merito, instava per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.

Il giudice istruttore, ritenuta la sussistenza di elementi di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione della controversia n. 31768/1984 alla precedente n. 31767/1984.

Nel corso del giudizio, detto convenuto chiedeva la ammissione di interrogatorio formale della Mafai per dimostrare il diverso comportamento tenuto dalla Federazione della Stampa in analoghe circostanze; nonché richiedeva l'esibizione del verbale della Giunta esecutiva della FNSI per riscontrare quale atteggiamento fosse stato assunto dalla Giunta stessa in ordine alla sentenza del Tribunale di Roma del 27 marzo 1984 e se il comunicato ufficiale poi redatto corrispondesse o meno alla relativa presa di posizione.

Quindi, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione di tutte le questioni, prospettate dalle parti, all'udienza del 17 ottobre 1988.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Le domande degli attori vanno respinte perché infondate.

Giova innanzitutto osservare che la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si palesa rettificamente costituita in giudizio, in persona del Presidente *pro-tempore* (all'epoca, Maria Mafai), che, secondo lo Statuto della Federazione (Associazione non riconosciuta), ha la rappresentanza legale di essa, senza necessità di alcuna deliberazione di con-

ferimento da parte di altri organi associativi.

Nel merito della controversia, si rileva che Marco Pannella ha reagito con durezza ed asprezza, come è suo costume, al comunicato ufficiale emesso dalla Federazione della Stampa con il quale venivano criticati pesantemente i giudici del Tribunale di Roma che avevano condannato al risarcimento dei danni il Direttore ed un giornalista del quotidiano « La Repubblica » nonché la Società Editrice di detta testata, per avere diffamato il noto parlamentare in un articolo attribuendogli la volontà di trattare con i sequestratori dell'uomo politico democristiano Ciriaco De Mita. Nel testo integrale della conferenza stampa tenuta dal convenuto il 20 aprile 1984 (e prodotto in atti da quest'ultimo), risulta che Pannella ha criticato l'intervento della Federazione qualificandolo come grottesco e ridicolo sotto il profilo giuridico (facendo riferimento all'affermazione contenuta nel comunicato secondo cui in precedenza non vi era mai stata condanna del Tribunale civile al risarcimento dei danni per diffamazione senza un previo processo penale); ha accusato il Presidente della Federazione Maria Mafai di avere utilizzato per il proprio interesse privato la carica nell'ambito della Federazione, essendo ella anche redattrice del giornale « La Repubblica »; ha sottolineato che in un precedente caso molto grave, in cui tre giornalisti erano stati condannati ad un pesantissimo risarcimento del danno per diffamazione (sentenza del Tribunale di Terni in data 10 ottobre 1983), non vi era stata reazione ufficiale della Federazione, che nella occasione era stata « vile », poiché l'impresa giornalistica interessata nella vicenda era la rivista « Tempo » che aveva ormai cessato le pubblicazioni ed il soggetto diffamato era un alto magistrato: ha aggiunto che, invece, nel caso di specie la reazione della Federazione era stata violenta ed immediata perché era coinvolto il quotidiano « La Repubblica », potente, costituente un vero e proprio « partito »: ed in tal modo, la Federazione, che aveva agito senza neppure leggere la sentenza, si era comportata come una Federazione « squillo ».

In punto di diritto, è noto come, a norma dell'art. 51 cod. pen., la responsabilità penale (ed il principio vale an-

che in sede civile) rimane esclusa per quei fatti che, astrattamente costituenti reato, sono posti in essere tuttavia nell'esercizio di un diritto. Ed è appunto in applicazione di tale criterio che va affermata la non punibilità per il reato di diffamazione dell'agente che abbia leso l'altrui reputazione nell'esercizio del diritto di critica o di cronaca, inteso come estrinsecazione del più ampio diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, sancito dall'art. 21 della Costituzione.

Come ogni diritto, anche quello di critica (e di cronaca) può essere meglio definito indicandone i suoi stessi limiti, che consentono di precisarne il contenuto e di determinarne l'ambito di esercizio.

Tali limiti, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, sono costituiti: 1) dalla verità dei fatti narrati; 2) dalla loro pertinenza, ossia dall'oggettivo interesse che essi fatti rivestono per l'opinione pubblica; 3) dalla correttezza con cui gli stessi vengono riferiti; essendo estranei all'interesse sociale che giustifica la discriminante in parola ogni inutile eccesso ed ogni gratuita aggressione della integrità morale della persona.

Orbene, nella vicenda in esame, i fatti riferiti da Pannella ai quali questi ha dato un giudizio negativo, critico appaiono sostanzialmente veri: è vero che Maria Mafai era redattrice de « La Repubblica »; è vero che la Federazione della Stampa non ha emesso alcun comunicato allorché è stata pronunciata dal Tribunale di Terni la sentenza di condanna dei giornalisti Iannuzzi Gregoretto e Catalno e solo il segretario della Federazione Sergio Borsi ha criticato la sentenza nel corso di un'intervista a « La Repubblica »; è vero che, invece, più incisiva e comunque ufficiale è stata la presa di posizione della Federazione in occasione della decisione del Tribunale di Roma del 27 marzo 1984 di condanna dei giornalisti Scafari, Rossi e la Società Editrice de « La Repubblica » al risarcimento dei danni in favore di Pannella; è vero che la rivista « Il Tempo » aveva cessato le pubblicazioni, e che, invece, « La Repubblica » è notoriamente un quotidiano diffuso in tutta Italia, notevolmente apprezzato ed in piena espansione; è vero che è quantomai inattendibile

quanto affermato nel comunicato della Federazione secondo cui, prima della sentenza emessa dal Tribunale di Roma sopra citata, mai l'Autorità giudiziaria in sede civile aveva condannato al risarcimento dei danni senza la precedente deliberazione dell'eventuale ipotesi criminosa ravvisabile nel medesimo fatto.

In ordine a detti fatti, poi, l'On. Pannella ha manifestato i suoi giudizi critici con veemenza, durezza, facendo ricorso ad un eloquio, come è suo solito, sprejudicato, pungente, profferendo delle frasi di per sé certamente insultanti. Peraltro, dette locuzioni con carattere astrattamente diffamatorio si palesano funzionalmente correlate e strettamente connesse agli episodi riferiti da Pannella ed ai relativi giudizi critici manifestati; esse si presentano come necessarie, nelle modalità espressive scelte dall'interlocutore, per esternare il suo motivato, acceso avviso contrario circa il comunicato della Federazione, e non appaiono avulse dal contesto critico verbale della conferenza stampa tenuta dal convenuto, non trascendendo in contumelie gratuite ed ingiustificate. Del resto, le singole affermazioni di Pannella vanno intese in senso concettuale, in quanto modalità espressive adottate per comunicare nel modo più adeguato per lui, il suo pensiero. In particolare, l'accusa rivolta a Maria Mafai di avere usato per interessi privati le sue funzioni di Presidente della Federazione ha il chiaro significato di una netta censura al comportamento della predetta, la quale ha ritenuto di intervenire nella qualità di Presidente in una vicenda opinabile in cui era coinvolto il quotidiano « La Repubblica », malgrado la sua qualifica di redattrice proprio di detto giornale. Altresì, il forte epiteto « vile » (che, nella nostra lingua, significa « meschino », — « misero » — « spregevole », « codardo ») rivolto alla Federazione fa riferimento al diverso atteggiamento tenuto da detta associazione in due circostanze analoghe, ed in specie al fatto che, di fronte all'episodio forse più grave (almeno, in base ad una valutazione quantitativa della condanna al risarcimento del danno: liquidazione di L. 300.000.000 a danno dei giornalisti da parte del Tribunale di Terni), non vi era stata nessuna reazione ufficiale: comportamento questo determinato secondo l'interpretazione di Pannella, dal-

la modesta rilevanza dell'impresa editrice interessata (il settimanale « Il Tempo ») che aveva cessato le pubblicazioni e dalla presenza come querelanti di due alti magistrati.

Ancora, il termine « squillo » riferito come aggettivo qualificativo alla Federazione Nazionale della Stampa non va certamente inteso nel significato letterale di « prostituta disponibile mediante chiamata telefonica », bensì in una accezione concettuale e politica indicante la pronta disponibilità della Federazione alle sollecitazioni di gruppi editoriali e politici potenti.

Nè va sottaciuto che il medesimo Pannella, nel rilasciare le dichiarazioni contestate, ha sottolineato il carattere politico del suo giudizio, e che il livello di polemica tra il resistente e gli organi di stampa era da tempo notevolissimo sulla base di una nettissima contrapposizione di idee, valutazioni e comportamenti.

Pertanto, alla luce delle emergenze suindicate, il Collegio è dell'avviso che il contenuto e lo stile della conferenza stampa tenuta da Marco Pannella siano sicuramente riconducibili nel complesso ad un atto di critica, con legittimo e corretto esercizio del relativo diritto (v. in argomento, su analoga problematica: Trib. Roma 23 febbraio 1985, in *Foro it.*, 1985, II, 563; Trib. Roma 3 ottobre 1986, in *Foro it.*, 1987, II, 254).

Le spese di giudizio, attese la peculiarità dei profili giuridici trattati, vanno integralmente compensate tra gli attori ed i convenuti.

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e da Miriam Mafai contro Giacinto Marco Pannella, così provvede:

- 1) respinge le domande attrici;
- 2) dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra le parti.

TRIBUNALE MONZA

15 MAGGIO 1989

PRESIDENTE: LA MATTINA

ESTENSORE: ROIA

IMPUTATO: MONTANELLI

**Diffamazione • A mezzo stampa •
In danno di uomo politico •
Diritto di cronaca • Esimente •
Limiti.**

Pur se all'uomo pubblico, per la sua naturale esposizione alle attenzioni della pubblica opinione, è riconosciuta una minore estensione della sfera di impenetrabilità della personalità sociale, il diritto di critica nei suoi confronti trova un limite invalicabile quando, a seguito di deviazioni dallo scopo informativo, formativo o di controllo per cui esso è riconosciuto, oppure attraverso una prosa ingiuriosa e libellistica, non viene più avvertita dai consociati come attività costruttiva di valore sociale, bensì come aggressione da censurare moralmente e penalmente.

**Informazione • Stampa •
Diffamazione • Reato
impossibile • Estremi •
Esclusione.**

Per configurare la fattispecie di reato impossibile prevista dall'art. 49, comma 2 cod. pen., è necessario che l'incapacità dell'azione a produrre l'evento (che in tema di diffamazione si presenta di pericolo) sia assoluta, intrinseca ed originaria, secondo una valutazione oggettiva da compiersi al momento iniziale della condotta, ciò che potrebbe verificarsi in caso di uso di espressioni assolutamente asettiche od addirittura di valenza positiva, avvertite come aggressive del prestigio sociale unicamente dal soggetto al quale le espressioni sono rivolte.

**Informazione • Stampa •
Diffamazione • Provocazione •
Fatto ingiusto • Definizione.**

Per fatto ingiusto, ai fini dell'esimente prevista dall'art. 599 cpv., deve intendersi quel fatto che si ponga in antitesi con i principi dell'ordinamento o del diritto naturale, per essere intrinsecamente illegittimo, contrario alle norme del vivere civile, ovvero perché trascenda i limiti del retto vivere.

**Informazione • Stampa •
Diffamazione • Provocazione •
Putatività • Condizioni.**

La provocazione putativa ricorre qualora esista una ragionevole, seppur erronea opinione dell'illiceità del fatto altrui, e purché l'errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile.

**Informazione • Stampa •
Diffamazione • Cause di
giustificazione • Consenso
dell'avente diritto.**

La scriminante del consenso dell'avente diritto presuppone che il titolare del diritto leso o messo in pericolo abbia prestato un consenso valido e definitivo quanto all'oggetto della condotta illecita, alle sue modalità di estrinsecazione, alla collocazione storico-temporale della lesione del diritto di cui egli stesso può disporre.

IL PROCESSO. — Il 9 aprile 1988 Indro Montanelli, direttore responsabile de « Il Giornale », scriveva sul numero 77 del quotidiano un fondo intitolato « Messaggio di padrino » al fine di criticare l'iniziativa assunta dall'on. Ciriaco De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato, relativa ad un criterio, proposto dallo stesso, di regolamentazione del settore dell'informazione radiotelevisiva e della carta stampata definito dagli operatori massmediatici « opzione zero ». Si leggeva nell'articolo tracciato dal giornalista: « ... fra le varie condizioni poste dall'on. De Mita per formare il governo, ci sarebbe anche questa. Piena libertà al dr. Silvio Berlusconi di gestire le sue tre reti televisive (Canale 5, Italia 1 e Rete 4) con diritto di interconnessione fra le varie emittenti, purché si ritiri dalla stampa quotidiana. E siccome la stampa quotidiana cui Berlusconi è interessato come socio di maggioranza è Il Giornale, non c'è bisogno di ricorrere a chiavi di decrittazione per capire a chi e a cosa mira la manovra. Comprendiamo benissimo il desiderio dell'on. De Mita che Il Giornale passi nelle mani di qualche editore più disponibile (e ci vuol poco) nei suoi confronti... Mi affretto a dire tutto questo per due motivi... Secondo per avvertire l'on. De Mita (e il verbo vada inteso come usa dalle sue parti) che questi metodi da padrino andranno beno a Nusco e coi comari di Nusco... piaccia o non piaccia al sig. De Mita, che ne rappresenta un campione di tutto rispetto (e anche questo termine vada inteso come usa dalle sue parti)... ».

Il 14 aprile 1988, tramite procuratore speciale, l'on. De Mita presentava querela contro Indro Montanelli per il reato di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa e dalla attribuzione di un fatto determinato ex artt. 595 cod. pen. e 13 legge 8 settembre 1948, n. 47 evidenziando, con l'istanza punitiva, l'aggressione alla propria reputazione consumata dall'articolista mediante « una continua rappresentazione del querelante addirittura come di un personaggio dell'ambito e della cultura mafiosa » in una prosa cadenzata, fino dal sintagma del titolo, in proposizioni offensive della personale dignità sociale.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, investito della

notizia di reato per competenza territoriale, richiedeva *ex art. 74 cod. proc. pen.* al Giudice Istruttore decreto di archiviazione non ravvisando nel fondo oggetto di doglianza profili diffamatori in valutazione primaria e comunque ritenendo l'articolo *de quo* espressione del diritto di critica legittimamente esercitato dal giornalista. Con ordinanza del 31 maggio 1988, in difformità dalle richieste del Procuratore della Repubblica, il Giudice Istruttore disponeva la prosecuzione del procedimento con rito formale poiché « la proposta querela non appare manifestamente priva di rilevanza penale ». In risposta al mandato di comparizione speditogli dal magistrato inquirente, Indro Montanelli scriveva una lettera con la quale, richiamando l'uso dei termini « padrino », « boss », « mafia » nella pubblicistica ad espressione in modo immaginifico dell'avversione dei commentatori politici per la partitocrazia ed i suoi esponenti, manifestava la personale preferenza di svolgere la propria difesa al dibattimento di prevedibile celebrazione successiva. All'esito della formale istruzione, contratta per fisiologia processuale, il Giudice Istruttore, su difforme richiesta del Procuratore della Repubblica il quale insisteva per l'assoluzione dell'imputato in presenza di un fatto non costituente reato, con ordinanza del 4 agosto 1988 disponeva il rinvio a giudizio del querelato avanti il Tribunale di Monza con veicolo accusatorio immutato. All'udienza del 24 gennaio 1989 si costituiva parte civile, a mezzo di procuratore speciale, l'on. De Mita. Il difensore di Montanelli produceva una rassegna di stampa inerente alla posizione di antitesi assunta da « Il Giornale », e dal suo direttore, nei confronti del querelante fino alla data di elezione del medesimo a segretario politico della Democrazia Cristiana (6 maggio 1982), all'utilizzazione di una terminologia comune nella pubblicistica relativa alla critica della cosa pubblica ed ai suoi personaggi politici rappresentata appunto dal richiamo ad espressioni quali « padrino », « cosche dei partiti », « boss » ecc., allo sviluppo della problematica connessa alla regolamentazione delle presenze nel settore dell'informazione con particolare riferimento alla denominata « opzione zero », criterio di disciplina ideato dal Presidente del Consiglio incaricato. Il Tri-

bunale, investito da una eccezione della parte civile di inammissibilità agli atti processuali della predetta documentazione perché irrilevante, decideva con allegata ordinanza di acquisire gli articoli di stampa prodotti dalla difesa perché pertinenti al tema del giudizio che non poteva essere ridotto giuridicamente ad una semplice lettura dell'articolo oggetto di doglianza penale senza che ne fossero valutati i riferimenti fattuali. Nell'interrogatorio reso al Tribunale Indro Montanelli evidenziava di avere reagito con il fondo aggressivo « Messaggio di padrino » ad una iniziativa dell'on. De Mita finalizzata unicamente a colpire l'indipendenza del quotidiano da lui diretto attraverso la necessitata ricerca di altro editore che rilevasse le quote di proprietà della testata giornalistica possedute da Silvio Berlusconi, posto che il medesimo, nella prospettazione delle presenze dell'opzione zero, si sarebbe trovato in una situazione di incompatibilità nel settore dell'informazione per la gestione incrociata di tre reti televisive private e di una società editrice di un grande quotidiano, altro editore maggiormente sensibile alle esigenze politiche e partitiche del querelante; di avere adoperato il termine padrino « proprio nel senso della malavita, intendendo alludere ad un certo modo di far politica », indipendentemente dalle origini dell'on. De Mita, atteso che se egli fosse nato a Cuneo o ad Alessandria « avrei detto la stessa cosa »; di avere sostanzialmente assunto un atteggiamento paritetico in modo figurato, da padrino a padrino, rispondendo in pratica ad un messaggio protervio — quello manifestato dal querelante con la proposta di eliminare l'indipendenza de « Il Giornale » — con un contromessaggio parimenti aggressivo cosicché, nel fondo del 9 aprile 1988, il titolo « Messaggio di padrino » si doveva chiaramente intendere come riferito alla risposta dell'articlista.

L'on. De Mita chiedeva di essere sentito in qualità di testimone ai sensi dell'art. 356 cod. proc. pen. che prevede l'assunzione di determinati testimoni nel domicilio indicato dagli stessi in relazione alla particolare qualifica oggettiva degli incarichi ricoperti dai richiedenti.

In accoglimento della menzionata richiesta il Tribunale si recava in data 17 marzo 1989 in Roma presso Palazzo Chigi, domicilio del Presidente del Con-

siglio dei Ministri, per escutere a testimonianza l'on. De Mita, il quale evidenziava i profili diffamatori del fondo « Messaggio di padrino » che lo aveva indotto a presentare istanza punitiva nei confronti di Montanelli: « il titolo, l'alterazione dei fatti, l'attribuzione di intenzioni persecutorie nei confronti de « Il Giornale » e l'insieme delle espressioni offensive contenute nell'articolo che ho ritenuto tanto più offensive in quanto dirette a me mentre ero intento a formare il Governo ».

All'udienza del 2 maggio 1989 le parti processuali avviavano la discussione finale che si esauriva, dopo le repliche, all'odierna udienza dibattimentale. La parte civile insisteva per l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato richiedendo l'intervento del Tribunale anche sulle conseguenze civilistiche risarcitorie derivanti dal reato, il Procuratore della Repubblica chiedeva l'assoluzione del querelato con ampia formula liberatoria discutendo diverse ipotesi di interpretazione giuridica del fatto, alcune delle quali proposte autonomamente dal difensore di Montanelli, fra le quali la prospettazione di fattispecie di reato impossibile.

La difesa dell'imputato, unitamente alle altre parti del processo, produceva ulteriormente documentazione giornalistica relativa all'oggetto della decisione e rassegnava anche conclusioni scritte, a sostegno di una richiesta assolutoria, che evidenziavano i profili giuridici finali del suo intervento orale: applicazione dell'esimento della provocazione reale (art. 599 cpv. cod. pen.) o putativa (artt. 599 cpv., 59 u.c. cod. pen.); riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica ex art. 21 della Costituzione e art. 51 cod. pen.; applicazione dell'esimento dell'azione in presenza del consenso dell'avente diritto reale (art. 50 cod. pen.) o putativo (artt. 50 cod. pen., 59 cod. pen.).

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Per una maggiore organicità dello sviluppo motivazionale ritiene questo Tribunale che le questioni in fatto ed in diritto proposte dalle parti processuali debbano essere trattate separatamente, ma con conseguenzialità logica, nell'ordine imposto dal sillogismo giuridico e quindi con riferimento ad: a) esistenza del reato di

diffamazione, esclusione dell'ipotesi di reato impossibile; b) esercizio del diritto di critica; c) provocazione reale o putativa; d) consenso dell'avente diritto reale o putativo.

a) *Il reato perfetto di diffamazione.*

— Giova precisare che il reato di diffamazione viene comunemente riconosciuto, con motivazioni che il Collegio intende condividere in relazione ai principi generali che regolano il diritto penale, come reato di pericolo, e non di danno, per la ragione, che attiene al momento consumativo del reato stesso, per cui non è necessario che il biasimo abbia trovato credito presso coloro che l'hanno appreso e, quindi, che la reputazione sia alterata o diminuita, essendo sufficiente che le espressioni o i fatti aggressivi che concretano la fattispecie vengano a conoscenza di terze persone. Quanto alla manifestazione offensiva, e cioè l'estrinsecazione da parte dell'agente di fatti riferiti al soggetto passivo del reato oggettivamente denigratori o di traduzioni del pensiero non contenute nei limiti di una correttezza semantica del linguaggio, il parametro che deve valutarne la valenza e la portata appartiene al significato obiettivo che possiede l'espressione, nel senso che questa ha nell'ambiente in cui il fatto si svolge (nella fattispecie lettori de « Il Giornale »), secondo l'opinione della generalità dei consociati e non già attraverso interpretazioni particolari, sentite dal soggetto attivo o percepite dal soggetto passivo del reato. Pertanto l'elemento psicologico si concreta nella consapevolezza della propagazione diffamatoria e della attitudine offensiva del contenuto dello scritto laddove è implicita la volontà in ordine all'evento di pericolo relativo alla possibile offesa della reputazione altrui. Si tratta quindi di un dolo generico che non richiede l'*animus diffamandi*, inteso come fine di ledere la reputazione di un'altra persona, essendo bastevole che l'agente si sia reso conto del discredito che con il suo operato poteva cagionare all'altrui reputazione, secondo indici di valutazione provenienti, per quanto già detto, dal giudizio esterno, oggettivo, dei percettori del messaggio espressivo (giurisprudenza prevalente, v. Cass., Sez. V, 29 ottobre 1986 che definisce irrilevanti i fini ed i moventi dell'agente per l'esclusione dell'elemento soggettivo).

Operate queste premesse di carattere giuridico, occorre passare all'analisi dell'articolo « Messaggio di padrino » per verificare se la narrazione presenta un contenuto da definirsi diffamatorio sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Circo-scrivere la valutazione al solo sostantivo « padrino » sarebbe riduttivo, poiché l'istanza punitiva proposta dall'on. De Mita, che nei processi di diffamazione a querela di parte rappresenta il cono ottico entro il quale il giudice deve esaminare la doglianza che costituisce poi il tema processuale, ha inteso perseguire l'intero sviluppo del fondo, nel titolo, nella alterazione dei fatti, nella attribuzione di intenzioni persecutorie e strumentali alla gestione del potere di governo, nell'insieme delle espressioni offensive e comunque ritenute tali dal querelante (dichiarazioni on. De Mita al Tribunale). Il significato del sostantivo « padrino » richiama nella semantica colui che, nel cattolicesimo o in altre confessioni cristiane, presenta al sacerdote un battezzando o un cresimando, oppure colui che assiste qualcuno in una vertenza cavalleresca in qualità di procuratore e testimone; in senso gergale « padrino » è il capo supremo di una organizzazione mafiosa, mentre, con valenza estensiva, lo stesso termine viene utilizzato per definire un personaggio politico che ha il controllo assoluto di una regione, di un settore produttivo o altro (« Il Nuovo Zingarelli » di Nicola Zingarelli, undicesima edizione). Secondo il comune modo di sentire il solo sostantivo « padrino », avulso da accostamenti suggestionali, non può definirsi lesivo della altrui reputazione atteso che per lo più il termine, usato in questa accezione nella pubblicistica anche non politica (nella critica sportiva alcuni personaggi calcistici venivano definiti padrini proprio per la personalità predominante su altri compagni di squadra e per l'attitudine alla compressione degli interessi dello spogliatoio), rimanda ad una persona dotata comunque di una forza interna dominante, capace di imporsi sugli interlocutori contigui attraverso un carisma positivo od un senso di personalismo ugualmente sentito e realizzato. L'intero contesto del fondo di Indro Montanelli propone invece, per una serie di proposizioni concatenate ed insidiose, il significato del termine « padrino » nella sua dimensione esclusivamen-

te negativa connessa ad atteggiamenti di prevaricazione, di abuso strumentale di poteri funzionali. Invero anche se lo stesso autore ha dichiarato al Collegio di avere adoperato il termine « padrino » « proprio nel senso della malavita », mutuato dalle organizzazioni delinquenziali, è impensabile che il lettore del fondo — seguendo sempre quel parametro oggettivo di valutazione dei consociati sopra richiamato — abbia attribuito all'on. De Mita un ruolo di predominanza o di appartenenza in associazioni di stampo mafioso, ricevendo comunque quel messaggio scritto di Montanelli delle sensazioni certamente maligne sul rapporto fra Presidente del Consiglio incaricato e funzione istituzionale a lui attribuita, nel senso di una deformazione di quest'ultima per finalità personalistiche e private. Dopo la premessa infatti « ... fra le varie condizioni poste dall'on. De Mita », Indro Montanelli scrive « ... comprendiamo benissimo il desiderio dell'on. De Mita che « Il Giornale passi nelle mani di qualche editore più disponibile (e ci vuol poco) nei suoi confronti... » e quindi definisce « metodi da padrino » (che andranno bene a Nusco e coi compari di Nusco) la metodologia operativa assunta dall'on. De Mita nella gestione dei compiti a lui affidati dalle attribuzioni inerenti alla carica ricoperta. Ed ecco allora che lo sviluppo del pezzo giornalistico — che è caratterizzato da un titolo suggestivo, dall'utilizzazione di un verbo e di un sostantivo ricompreso fra virgolette, « avvertire » e « rispetto », collegata al richiamo della zona avellinese (Nusco) — propone sicuramente un'interpretazione offensiva del sintagma del titolo, del richiamo a « metodi da padrino », poiché emerge un'accusa diretta di gestione personalistica del potere da parte dell'on. De Mita, di abuso parossistico della funzione istituzionale di Capo del Governo per uno scopo ritorsivo e preventivo soggettivo (soffocare la libertà di critica de « Il Giornale » mediante la ricerca di un editore addomesticato), cospicché, in questo attacco di Montanelli che vede nell'idea della denominata « opzione zero » proposta dal querelante un evidente sintomo di trasgressione di regole elementari di democrazia, l'endiadi « metodi da padrino » richiama atteggiamenti di sopraffazione, di vassallaggio imposto, di intimidazione, di preva-

ricazione, in un'accezione esclusivamente negativa anche del sostantivo « padrino » rafforzata dagli accostamenti suggestionanti alle terre di Nusco e a termini virgolettati di sapore malavitoso (« avvertimento », « rispetto »). Vero è che l'imputato ha offerto una diversa chiave di lettura dell'articolo laddove ha evidenziato che il titolo « Messaggio di padrino » ed il verbo « avvertire » andavano riferiti allo stesso giornalista che, avendo ricevuto un messaggio da « padrino » da parte dell'on. De Mita, voleva assumere un atteggiamento paritetico da padrino scrivendo un contro-messaggio diretto all'uomo politico, ma tale interpretazione sottile del testo, sicuramente non intuibile ad una lettura primaria e non meditata quale si presenta appunto quella adottata dai lettori di quotidiani, non può accogliersi secondo le regole giuridiche in tema di diffamazione proprio, come più volte osservato, per la ragione che secondo il comune modo di sentire — parametro oggettivo — il « Messaggio di padrino » si identificava nella proposta formulata dall'on. De Mita in materia di regolamentazione del settore dell'informazione. Per quanto dunque evidenziato — altre considerazioni sull'analisi semantica dell'articolo verranno svolte in punto di esercizio del diritto di critica — le affermazioni contenute nel fondo scritto dal querelato devono ritenersi lesive della reputazione dell'on. De Mita e quindi diffamatorie. La tesi proposta dal Procuratore della Repubblica in tema di fattispecie di reato impossibile, per inidoneità dell'azione ex art. 49, comma 2, cod. pen., trova precisa confutazione nelle argomentazioni appena svolte circa la concreta capacità di aggressione e di lesione della personalità sociale del destinatario delle espressioni, fattuali e verbali, utilizzate dall'articolista. A tal proposito basta ricordare che perché un'azione possa considerarsi inidonea è necessario che la sua incapacità a condurre all'evento, che in tema di diffamazione si presenta di pericolo, sia assoluta, intrinseca e originaria, secondo una valutazione oggettiva da compiersi al momento iniziale dell'azione. Tale potrebbe essere il caso dell'uso di espressioni assolutamente asettiche o addirittura di valenza positiva, avvertite come aggressive del prestigio sociale unicamente dal soggetto al quale le

stesse sono rivolte.

Con riferimento all'elemento soggettivo del reato (dolo generico) appare certo che Montanelli, e le dichiarazioni rese al Tribunale sono indicative di questo stato psicologico di scelta aggressiva, abbia avuto la consapevolezza della attitudine delle espressioni usate, con riferimento ai fatti ed alla parola, a ledere la reputazione dell'on. De Mita in virtù anche di una profonda esperienza professionale maturata nel giornalismo e nella letteratura.

b) *Esercizio del diritto di critica.* — La funzione del diritto di critica, che trova fondamento nell'art. 21 della Carta Costituzionale e nell'art. 51 c.p. come causa oggettiva di esclusione del reato nel campo penale, deve essere individuata nell'attività di informazione, e di formazione, dell'opinione pubblica, nonché nell'esercizio di un controllo, affidato tanto ai singoli cittadini quanto agli organi di stampa, sulla gestione della cosa pubblica da parte dei soggetti preposti. Per questa sua valenza positiva e primaria si ritiene che il diritto di critica, espressione dell'ordine democratico, debba prevalere su interessi e diritti posti talvolta in antitesi fisiologica. Esiste tuttavia un punto di equilibrio tra forza di penetrazione della critica e resistenza concessa al singolo con riferimento alla protezione della reputazione che trova anch'essa tutela costituzionale negli artt. 2 e 3 della Carta. Ed è proprio la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848) che all'art. 10 prescrive la possibilità di restrizioni per il diritto alla libertà di espressione in caso, fra gli altri, di « protezione di reputazione ».

Senza affrontare la problematica relativa al minor grado di estensione della sfera di impenetrabilità della personalità sociale riconosciuta all'*homo publicus* proprio per la sua naturale esposizione alle attenzioni della pubblica opinione, in relazione ad una presenza incisiva nel quotidiano, osserva il Tribunale come la funzione della critica possieda un limite di non ritorno eccedendo il quale, mediante deviazioni dallo scopo informativo, formativo e di controllo per cui è riconosciuta oppure attraverso una prosa ingiuriosa e libellistica, non viene più avvertita dai consociati come attività co-

struttiva di valore sociale bensì come una aggressione da censurare moralmente e penalmente (in relazione a tali concetti v. Cass. 6 febbraio 1981).

Nel fondo in esame l'articolista ha offerto una sua interpretazione critica, e cioè una elaborazione soggettiva di un fatto — « l'opzione zero » — che ben poteva leggersi sotto differenti angoli di visione, della proposta dell'on. De Mita recepita all'art. 11 della Regolamentazione del servizio radiotelevisivo del Programma di Governo (prodotto all'udienza del 17 marzo 1989): « la legge definirà la disciplina del rapporto tra televisioni e giornali quotidiani in modo che non siano consentite partecipazioni in società di emittenti televisive a chi detiene partecipazioni in società editrici di grandi quotidiani e viceversa ». Questo criterio di soluzione della problematica di regolamentazione del settore dell'informazione, che già da diversi anni rappresentava un nodo da sciogliere per il legislatore sia per un vuoto di normazione sia, di conseguenza, per la posizione critica assunta dalla Corte Costituzionale, denominato appunto « opzione zero », è stato correttamente attribuito da Montanelli all'on. De Mita, il quale ha riconosciuto di avere proposto questa indicazione, all'esito di numerose altre ipotesi ritenute sempre dalle forze di governo insoddisfacenti e non ammissibili, sulla base di identica disciplina adottata da uno Stato facente parte degli Stati Uniti d'America. Montanelli ha quindi proposto ai lettori un fatto storicamente vero quanto all'esistenza, all'ideazione soggettiva, ad una possibile chiave di interpretazione (la sottomissione de « Il Giornale » ad un editore maggiormente in sintonia con il querelante) delle motivazioni generatrici della proposta, omettendo la prospettazione degli altri profili che lo stesso fatto interessava, quali l'impossibilità per il gruppo Fiat di entrare nel settore radiotelevisivo e la conseguente necessità rinuncia da parte dello stesso gruppo editoriale del diritto di opzione sul 50% delle quote di partecipazione alla emittente Telemontecarlo (v. « Italia Oggi » del 28 marzo 1988: « Tra De Mita e Craxi c'è di mezzo Berlusconi »). Tuttavia non aveva l'obbligo giuridico, Montanelli di presentare l'intero fatto nella sua esistenza ontologica, poiché il fondo « Messaggio di padri-

no » rappresentava più l'esercizio di una critica, e quindi di una interpretazione già in atto, piuttosto che la narrazione giornalistica espressa in termini di cronaca, anche se la giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. civ., Sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259) è costante nel ribadire che intanto si possa ritenere legittimo il diritto di stampa (cronaca e critica) in quanto concorra, fra le altre, la condizione della verità oggettiva dei fatti esposti, verità oggettiva che esclude la « mezza verità » o comunque la verità incompleta. L'esercizio del diritto di critica, nel caso di specie, deve essere escluso poiché la forma utilizzata non può definirsi civile, presentandosi come eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, come priva di serenità e come non improntata a leale chiarezza. Indro Montanelli infatti propone una chiave di lettura del criterio (« opzione zero ») di regolamentazione del settore radiotelevisivo ideato dall'on. De Mita, accostando questo fatto specifico (scopo informativo) ad una gestione personalistica del potere, ad una metodologia abituale « da padrino » (v. sub. a) in tema di endiadi « metodi da padrino ») che caratterizza sempre e comunque, anche nello svolgimento del compito istituzionale appena affidatogli di Capo del Governo e cioè di supremo amministratore della cosa pubblica, la linea di condotta dell'on. De Mita, contraddistinta quindi da un abuso sistematico e trasgressivo, e quindi illecito, del potere gestito prima come segretario politico della Democrazia Cristiana, dopo come Presidente del Consiglio incaricato. Se dunque lo scopo della critica, legittima, era quello di informare i lettori de « Il Giornale » sulla esistenza della possibilità che il quotidiano diretto da Montanelli passasse nella proprietà di un altro editore e che dietro tale manovra poteva nascondersi — con interpretazione dell'articolista che, per quanto si dirà al punto c) della seguente motivazione, non trova riscontri probatori negli atti processuali — una intenzionalità di adomesticare la voce libera della stessa testata, appare estraneo al predetto scopo l'aver tratteggiato una sorta di metodica sostanzialmente ai limiti con l'illecito — l'abuso del potere — facente parte di uno stile operativo tipico dell'on. De Mita, accusato esplicitamente di in-

tenzioni persecutorie verso « Il Giornale ». Quindi, per questa anomalia funzionale, la critica perde la ragione di esistenza e si degrada ad aggressione distruttiva della reputazione. Se infatti critica significa dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento altrui deve ritenersi estraneo all'attività critica ogni apprezzamento negativo motivato da mera animosità personale che trovi pertanto la sua base in un'avversione di carattere sentimentale. E che Indro Montanelli non stimasse l'on. De Mita è circostanza che emerge con univocità dagli atti processuali (« ... De Gasperi che di De Mita avrebbe fatto al massimo un fattorino... » da « Il Giornale » 7 maggio 1982 « Padri, padrini e padroni » a firma Montanelli).

Anche la prosa appare ingiuriosa per l'intero contesto semantico dell'articolo. Senza riprendere infatti tutte le argomentazioni trattate al punto a) della presente motivazione, giova qui evidenziare che l'autore ha utilizzato degli accostamenti suggestionanti che, secondo il comune modo di sentire, hanno presentato l'on. De Mita come un personaggio dedito a metodi di natura quasi illecita (pressioni, ricatto in senso atecnico, prevaricazioni come *modus operandi*). Infatti appare insidioso e pericoloso, in ordine ad un possibile collegamento operato dal lettore fra querelante e costume antiggiuridico tipico di certe zone territoriali (*rectius*, avvertito come tale dai consociati), l'aver virgolettato due termini, « avvertire » e « rispetto », lasciando l'interpretazione di questo uso terminologico proprio al costume che è espressione delle zone di origine dell'on. De Mita: « ...per "avvertire" l'on. De Mita (e il verbo vada inteso come usa dalle sue parti) che questi metodi da padrino andranno bene a Nusco e coi compari di Nusco... al sig. De Mita che ne rappresenta un campione di tutto "rispetto" (e anche questo termine vada inteso come usa dalle sue parti)... ». È innegabile che questo accostamento suggestionante (censurato dalla Suprema Corte nella sentenza 18 ottobre 1984 citata) abbia indotto il lettore ad associare la presenza di certi metodi antisociali indicati da Montanelli come fenomeni endemici emergenti in alcune zone del Paese (nel caso in esame l'avellinese), proprio nel riferimento letterale di inter-

pretazione dei termini « rispetto » e « avvertimento » alle « parti » di origine dell'on. De Mita, allo stile politico-istituzionale, e di vita, del querelante che allora perderebbe, nella definizione di padrino, ogni accezione di neutralità per assumere tutti i profili maligni del sostantivo. Indro Montanelli ha riferito al Tribunale che « se De Mita fosse nato a Cuneo o Alessandria avrei detto la stessa cosa; d'altronde i termini da me adoperati si possono riferire a qualsiasi tipo di organizzazione criminale ». Vero è quanto ha evidenziato il querelato al Collegio, tuttavia, ipotizzando che veramente l'on. De Mita fosse nato a Cuneo, tutti i passaggi dell'articolo « Messaggio di padrino » riferiti ai termini virgolettati ed al richiamo interpretativo degli stessi secondo il costume avellinese non avrebbero avuto alcun senso logico poiché, occorre sottolinearlo, Cuneo è una terra che, secondo il comune modo di sentire, richiama forse i tartufi e non già presenze malavitose che pure esisteranno nella realtà. Cosicché, a titolo esemplificativo, si immagini il fondo diversamente articolato: « ... per "avvertire" l'on. De Mita (e il verbo vada inteso come usa dalle sue parti, cioè Cuneo) che questi metodi da padrino andranno bene a Cuneo e coi compari di Cuneo... ». In questo caso la prosa, sotto il profilo giornalistico priva di arte dello scrivere, verrebbe a perdere proprio quegli accostamenti suggestionanti che, unitamente ai fattori giuridici sopra evidenziati, inducono il Tribunale a ritenere insussistente un legittimo esercizio del diritto di critica.

c) *Provocazione reale o putativa.* — Per l'esistenza della esimente della provocazione reale ex art. 599, comma 2, cod. pen. occorrono specifici requisiti che possono così enunciarsi: fatto ingiusto altrui; reazione dell'agente in stato d'ira; rapporto cronologico ed eziologico tra fatto ingiusto e reazione. Giova ricordare che in tema di applicazione di cause di giustificazione la giurisprudenza, alla quale il Tribunale ritiene di aderire, pone a carico dell'imputato un compiuto onere di allegazione che non è un vero e proprio onere probatorio in senso civilistico, che indichi al giudice quelle tracce tecniche per poter affermare, valutate le risultanze di causa, che la situazione di fatto indicata come ele-

mento scriminante di un reato perfetto risulti rigorosamente provata (in tal senso Cass., Sez. I, 20 gennaio 1988 che, a differenza di altre sentenze che impongono un vero e proprio onere della prova a carico dell'imputato laddove venga addotta una esimente, ritiene sufficiente un onere di allegazione). Nel caso di specie non può ritenersi sussistente l'invocata causa di giustificazione della provocazione oggettiva mancando totalmente la prova, a prescindere dalla valutazione delle altre condizioni sopra richiamate, dell'esistenza di un fatto ingiusto altrui. Fatto ingiusto è, secondo gli univoci orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, un fatto che sia intrinsecamente illegittimo, ovvero che sia contrario alla norma del vivere civile o che trascende i limiti del retto vivere, un fatto, cioè, che si ponga in antitesi con principi ordinamentali o del diritto naturale (Cass., Sez. V, 9 dicembre 1986). La proposta dell'on. De Mita di regolamentazione del sistema radiotelevisivo recepita nel programma di Governo (art. 11 del relativo capitolo) non può oggettivamente definirsi ingiusta, perché non si pone in contrasto con nessuno dei canoni sopra ricordati e perché rappresenta un momento prodromico di un atto politico o di governo, cioè di un atto nel quale si estrinsecano l'attività, da svolgere nel rispetto degli interessi permanenti del regime politico canonizzati dalla Costituzione, di direzione suprema della cosa pubblica e l'attività di coordinamento e controllo delle singole manifestazioni in cui la direzione stessa si estrinseca. In sostanza anche se un atto politico, od una normativa, può essere avvertito come ingiusto sotto il profilo soggettivo dai portatori di quegli interessi che magari proprio l'atto stesso tenda a comprimere per riservare spazio e sviluppo ad altri interessi contrapposti, l'ingiustizia oggettiva dell'atto esiste soltanto laddove vengano violati i canoni superiori del retto vivere civile, come quando, ed è la prospettazione difensiva del tema processuale, i motivi che hanno determinato il soggetto a compiere quell'atto risiedano unicamente ed esclusivamente in ragioni personali che si riversino nella strumentalizzazione del potere e del suo abuso illegittimo per il raggiungimento di fini trasgressivi dei principi ordinamentali. E che l'on. De Mita

abbia proposto un criterio, che non è nemmeno un atto finale ma soltanto una piattaforma di dibattito, di regolamentazione del sistema radiotelevisivo, abusando della funzione istituzionale ricoperta di Presidente del Consiglio incaricato, unicamente allo scopo immediato di sopprimere la libera critica de « Il Giornale », così come sostenuto dall'imputato, è circostanza che non solo non risulta provata in positivo ma che appare annullata da elementi processuali di segno opposto — quali l'accordo su questo criterio delle forze di governo, la preesistenza alla proposta di un lungo e tormentato dibattito sulla materia ed altro — che verranno di seguito analizzati per la valutazione della esistenza della provocazione putativa. Mancando dunque il requisito della ingiustizia del fatto il Tribunale ritiene di non accogliere la prospettazione difensiva della provocazione reale.

La provocazione putativa ex artt. 599 cpv. u.c. c.p. ricorre qualora esista un ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui purché l'errore sia plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile (Cass., Sez. V, 9 dicembre 1986). In sostanza, per potersi prospettare l'ipotesi di una provocazione putativa, occorrerebbe accertare che l'errore da parte di Montanelli nella valutazione dell'ingiustizia del fatto altrui — la proposta dell'on. De Mita finalizzata unicamente alla censura della libertà di opinione de « Il Giornale » — sia stato ragionevole in relazione ai dati fattuali presenti al momento della composizione del fondo « Messaggio di padrino » e che la successiva aggressione giornalistica scritta dall'imputato abbia trovato logiche motivazioni unicamente in moti d'animo di reazione e non in intendi diffamatori occasionati dallo stato delle cose. Sotto il profilo probatorio ritiene il Collegio che l'assunto errore di determinazione formatosi nella sfera rappresentativa dell'articolista non possieda quei requisiti di ragionevolezza appena indicati per i motivi che di seguito si illustreranno. Il criterio proposto dal Presidente del Consiglio incaricato di regolamentazione del settore radiotelevisivo non entra nel mondo politico e sociale con forza dirompente come una necessità avvertita in proprio e manifestata inaspettata-

mente in corrispondenza della carica di Capo del Governo appena ricoperta, bensì si propone come una delle tante soluzioni tracciate, nel contesto di un dibattito politico e culturale che aveva trovato il primo impulso nel c.d. decreto Berlusconi vigente il governo Craxi (d.l. 6 dicembre 1984, n. 807 convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10) e che concerneva appunto la problematica della regolamentazione del settore dell'informazione radiotelevisiva — anche su sollecitazioni della Corte Costituzionale per il vuoto normativo che caratterizzava la materia —, da diversi uomini politici interessati, per funzione e carica ricoperta, a definire i profili del problema. Già durante il governo Gorla l'on. Mammi aveva presentato un disegno di legge in materia (n. 1138) che all'art. 34 disciplinava la presenza incrociata di imprese editrici nel settore dell'informazione radiotelevisiva e della carta stampata facendo divieto, « al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa », di rilasciare concessioni per radiodiffusione televisiva a soggetti proprietari di quotidiani in una percentuale di tiratura degli stessi non determinata numericamente. E secondo i resoconti dei giornali relativi all'epoca delle trattative politiche per la formazione del governo De Mita la questione dell'assetto dell'etere, e quindi della regolamentazione dell'intero settore dell'informazione, venne riproposta dall'on. Craxi, segretario politico del PSI, come problema indispensabile da risolvere nel programma del costituendo governo (« Italia Oggi » del 28 marzo 1988, « Il Giornale » del 31 marzo 1988). In questo contesto, nel quale, secondo le cronache prodotte, si contrapponevano gli interessi di due aree politiche ed imprenditoriali ben definite laddove il gruppo Fiat intendeva esercitare l'opzione sul 50% della proprietà dell'emittente Telemontecarlo e quindi assicurarsi una presenza multimediale nell'informazione (« Tra De Mita e Craxi c'è di mezzo Berlusconi ». E il PSI blocca la Fiat su Telemontecarlo, « Italia Oggi » del 28 marzo 1988) con resistenza del gruppo Berlusconi, nascevano diverse proposte di regolamentazione delle presenze nei mezzi di comunicazione formulate dai rappresentanti dei partiti interessati alla coalizione di

governo. Si legge sull'articolo « La guerra dei network non fermerà De Mita » pubblicato dal quotidiano « La Repubblica » del 10/11 aprile 1988 che tutti i partiti della maggioranza sarebbero stati concordi nel redistribuire le frequenze televisive con percentuali del 25% alla Rai ed al gruppo Berlusconi, che socialisti, liberali e socialdemocratici avrebbero proposto un limite di sbarramento di presenza superiore al 10% nella carta stampata come condizione ostativa alla possibilità per l'impresa editrice di trasmettere un telegiornale via etere e che l'on. De Mita, proprio per consentire al gruppo Agnelli di superare questa formula di chiusura all'ingresso nell'informazione televisiva, avrebbe suggerito di fissare nel 20% la quota di partecipazione nella proprietà della carta stampata come limite di accesso alla creazione di un telegiornale. La denominata « opzione zero » si inserisce dunque come un criterio terminale di regolamentazione del sistema radiotelevisivo, non definito o inderogabile ma soltanto orientativo, all'esito di proposte diversificate nei contenuti, negli interessi tutelati, nei soggetti ideatori (lo stesso on. De Mita aveva, come evidenziato, tracciato in precedenza altre ipotesi per la soluzione del problema), formulate da diversi rappresentanti dei partiti di maggioranza. E tale criterio, che viene recepito nel programma di governo all'art. 11 del relativo capitolato, sempre secondo le cronache dei giornali prodotti, appare elevarsi ad accordo interpartitico fra Democrazia Cristiana e Partito Socialista Italiano, accettato più o meno passivamente dalle altre forze di governo. Significativo a tal proposito è il passaggio scritto dall'articolista nel pezzo pubblicato in prima pagina su « Il Giornale » del 12 aprile 1988 (soltanto tre giorni dopo la data di composizione del fondo « Messaggio di padrino »): « ...E dal vertice — scrive il redattore del quotidiano diretto da Montanelli —, con il PSDI indifferente e il PRI pronto ad accordarsi, i due partiti maggiori non hanno avuto difficoltà ad imporre la loro linea ». Sempre su « Il Giornale » del 15 aprile 1988 si legge, nell'occhiello dell'articolo « Opzione zero? Ripensiamoci »: « altri autorevoli interventi contro l'accordo DC-PSI « o tv o giornali ».

E se è vero che i citati articoli giorna-

listici sono di poco successivi alla pubblicazione del fondo « Messaggio di padrino » quanto a riferimento temporale, non può parimenti dubitarsi che l'intero contesto politico, recepito con esattezza di termini dagli stessi redattori de « Il Giornale », lasciava trasparire marcatamente che il dibattito in corso fra i due partiti maggiori della coalizione di governo aveva come oggetto essenziale di contesa la regolamentazione di interessi connessi ai grandi gruppi imprenditoriali gestiti dalla Fiat e dalla Fininvest e che la posizione de « Il Giornale » si presentava, secondo una valutazione fondata sulla lettura della documentazione prodotta, marginale nella magmatica discussione interpartitica.

L'« opzione zero », nel suo articolato di principio, colpiva direttamente « Il Giornale » laddove imponeva al dr. Berlusconi di cedere le quote di sua proprietà ad altro editore che, secondo quanto riferito dallo stesso Montanelli proprio nel fondo oggetto di doglianza penale, sarebbe stato sostanzialmente scelto dai giornalisti della testata poiché favoriti da una clausola contrattuale, ideata a tutela dell'indipendenza del quotidiano che prevede una forma di cessione vincolata quanto all'acquirente (i giornalisti medesimi) da parte dell'attuale editore proprietario del pacchetto azionario di maggioranza. Ma l'« opzione zero » colpiva anche, in via mediata ed eventuale, un altro soggetto e cioè il gruppo editoriale gestito dalla Fiat titolare di un diritto di opzione sul 50% delle quote di proprietà dell'emittente Telemontecarlo che, a seguito di questo criterio proposto dal querelante, veniva a perdere ogni possibilità di intervento nel settore della informazione radiotelevisiva.

Quanto ai rapporti interpersonali esistenti fra Montanelli e De Mita prima della pubblicazione del fondo « Messaggio di padrino » e della successiva presentazione della querela da parte del soggetto passivo del reato, le risultanze probatorie acquisite — articoli di giornale prodotti, interrogatorio dell'imputato, esame testimoniale della parte lesa — non consentono di affermare che fra il giornalista e l'uomo politico intercorresse una contrapposizione tensiva tale da determinare una condotta ritorsiva da parte dell'on. De Mita, una volta investito dei poteri necessari al perseguimen-

to dello scopo, finalizzata alla compressione della libertà di critica de « Il Giornale ». Montanelli infatti aveva espresso dei giudizi di disvalore intensi nei confronti del querelante allorché questi venne eletto segretario politico della Democrazia Cristiana (« Padri, padrini e padroni » del 7 maggio 1982), assumendo successivamente un atteggiamento sempre critico, ma meno negativo verso l'on. De Mita dopo che lo stesso ebbe a rilasciare al direttore un'intervista personale pubblicata su « Il Giornale » del 3 ottobre 1982 (« Avete di me un'immagine sbagliata »), tanto che proprio dalla testata di Montanelli vennero formulate delle indicazioni elettorali favorevoli alla Democrazia Cristiana alla vigilia della consultazione popolare per il rinnovo del Parlamento, indicazioni rappresentate da un invito a votare in apnea (« magari turandosi il naso ») il partito di cui l'on. De Mita era segretario. Gli articoli de « Il Giornale » prodotti dal difensore del querelato evidenziano come Indro Montanelli avesse formulato critiche pungenti nei confronti dell'uomo politico soltanto nei pezzi del 26 agosto 1983 (« Dagli amici mi guardo io ») e del 25 marzo 1988 (« Fra il lusco e il Nusco ») a dimostrazione evidente che dal 1983 (v. anche « Il Giorno » del 10 dicembre 1988 nel sommario dell'articolo « La scintilla che parte da lontano » ...dalla tregua dell'estate 1983) i rapporti fisiologici fra le parti private del processo si erano normalizzati. Riferisce del resto Montanelli al Tribunale che « per l'intervento di comuni amici "Il Giornale" dette un po' di credito a De Mita » e puntualizza De Mita nella sua deposizione avvenuta in Roma che, dopo l'intervista chiarificatrice pubblicata sul numero del 3 ottobre 1982 (successiva al fondo « Padri, padrini e padroni » in cui Montanelli aveva definito sostanzialmente il querelante come un uomo che nella DC di De Gasperi avrebbe fatto al massimo il fattorino), « iniziò un rapporto con Montanelli e "Il Giornale" sereno » tanto che, « a dimostrazione dei buoni rapporti allora esistenti, Montanelli mi inviò un comune amico per prospettare la possibilità di acquistare delle quote della società editoriale de "Il Giornale" in modo da assicurare, con le quote in possesso dei giornalisti, la mag-

gioranza ». Anche la circostanza evidenziata dall'imputato in un'intervista rilasciata a « La Stampa » in data 11 dicembre 1988 circa le pretese giornalistiche avanzate dall'on. De Mita nei suoi confronti (« Telefonava ogni mattina, piangeva per un titolo o un articolo, chiedeva favori. Dissi Basta ») denota una frizione fisiologica nei rapporti interpersonali fra uomo politico e direttore di un quotidiano a grande diffusione che non accetta interferenze nello svolgimento professionale della critica e della polemica sociale ma non propone una tensione parossistica nei contatti tale da legittimare, con valutazione serena ed oggettiva, una condotta di prevaricazione a scopo ritorsivo posta in essere dal querelante per comprimere la libertà di opinione di Montanelli.

I profili di questo stato delle cose esistente nel momento di redazione del fondo oggetto di processo non autorizzano giuridicamente a ritenere, con giudizio obiettivo, che l'asserito errore sulla ingiustizia del fatto altrui abbia i requisiti della ragionevolezza e della plausibilità. Ne discende che non è applicabile l'ipotesi tecnica della provocazione putativa.

d) *Consenso dell'avente diritto reale o putativo.* — La scriminante del consenso dell'avente diritto in forma reale ex art. 50 cod. pen. presuppone che il titolare del diritto leso o messo in pericolo abbia prestato un consenso valido e definito quanto all'oggetto della condotta illecita, alle sue modalità di estrinsecazione, alla collocazione storico-temporale della lesione del diritto disponibile di cui egli stesso può disporre. Il consenso putativo, che esplica efficacia scusante ex art. 59 u.c. cod. pen., ricorre invece nel caso in cui, in base alle circostanze, sussista una ragionevole persuasione per l'agente di operare con il consenso della persona che può validamente disporre del diritto (Cass., Sez. II, 15 aprile 1978). A sostegno di queste tesi la difesa ha proposto delle argomentazioni — quali la circostanza che Montanelli aveva già precedentemente alla stesura del fondo « Messaggio di padrino » scritto degli articoli polemici con prosa offensiva nei confronti dell'on. De Mita senza che questi avanzasse alcuna istanza punitiva, l'esistenza nella pubblicistica di un uso abituale del termine « padrino »

adoperato dai commentatori politici per esprimere le personali avversioni verso il sistema partitocratico vigente, l'assuefazione della parte lesa a critiche violente ed a volte illecite operate da altri giornalisti — che il Tribunale ritiene non efficaci per praticare l'ipotesi prospettata di applicazione dell'esimente in forma reale o putativa. Proprio l'on. De Mita infatti ebbe a dichiarare in un'intervista personale rilasciata da Indro Montanelli e pubblicata su « Il Giornale » del 25 ottobre 1984 che « ...questa è un'altra leggenda che trovo offensiva perché mi attribuisce una rozzezza da piccolo ras o capobastone di provincia », con ciò manifestando apertamente e direttamente al giornalista il suo giudizio sulla offensività di certe espressioni, riferite al modo di operare nella politica, in precedenza utilizzate dallo stesso Montanelli o da altri opinionisti per commentare l'operato del querelante. Si è già inoltre allargato come Montanelli, dal 1983 fino al 25 marzo 1988, data di pubblicazione su « Il Giornale » di un fondo polemico intitolato « Fra il lusco ed il Nusco », non avesse più composto scritti dalla prosa violenta e ingiuriosa indirizzati all'on. De Mita, con ciò proponendo una frattura temporale marcata fra le aggressioni verbali del pezzo « Padri, padrini e padroni » del 7 maggio 1982 (peraltro neutralizzate o dall'instaurazione di rapporti interpersonali non caratterizzati da una tensione di scontro, ma improntati ad una forzata serenità) e quelle poi tratteggiate nell'articolo oggetto di doglianza penale.

L'utilizzazione nella pubblicistica del sostantivo « padrino » o di altri termini similari, richiamati peraltro con accezioni semantiche — come rilevato *sub a)* e *b)* — differenti rispetto ai profili esclusivamente negativi proposti da Montanelli nel fondo *de quo* ed in contesti di una critica generalizzata ad un certo modo di vivere la politica, e la circostanza che l'on. De Mita non propose quasi mai istanza punitiva nei confronti dei soggetti autori degli articoli ritenuti dalla difesa diffamatori, sono due dati che appaiono di valenza neutra per potere affermare l'esistenza di un consenso dell'avente diritto diffuso alla lesione o messa in pericolo della propria reputazione, atteso che il legislatore, preven-

do il reato di diffamazione procedibile a querela di parte, ha inteso correttamente lasciare esclusivamente alla parte lesa la competenza sul giudizio del fatto illecito, e quindi sulle sensazioni di una maggiore o minore gravità dell'offesa e sulla valutazione dell'opportunità di proporre istanza punitiva richiamando l'applicazione del vaglio giurisdizionale. Diverse inoltre erano le condizioni oggettive e soggettive della fattispecie storica posta in essere dall'imputato nel fondo « Messaggio di padrino » rispetto a quelle preesistenti tratteggiate nell'articolo del 7 maggio 1982 « Padri, padrini e padroni » (l'articolo del 25 marzo 1988 « Fra il lusco e il Nusco » non può essere preso in considerazione al fine della valutazione della invocata scriminante poiché troppo contiguo temporalmente alla pubblicazione dello scritto incriminato), laddove era mutata la carica ricoperta dall'on. De Mita che veniva attaccato in quanto Presidente del Consiglio incaricato e non come segretario politico della DC ed era maggiormente aggressiva e determinata, nonché dissimile, l'accusa diffamatoria di un abuso personalistico della funzione istituzionale per finalità di ritorzione di compressione della libertà di critica di una testata giornalistica, per autorizzare ragionevolmente un convincimento di operare con l'approvazione dell'on. De Mita.

Tutte le circostanze fattuali appena evidenziate non permettono di ritenere sussistente l'esimente reale o putativa del consenso dell'avente diritto.

Indro Montanelli deve quindi essere riconosciuto responsabile del reato ascrittogli correttamente contestato nella forma aggravata. Per la sussistenza della aggravante della attribuzione di un fatto determinato si ritiene infatti univocamente sufficiente l'indicazione di circostanze idonee a conferire al medesimo fatto una specifica rappresentazione. E tali devono essere ritenute le accuse tratteggiate dall'imputato nei confronti dell'on. De Mita con riferimento all'aver posto come condizione per la formazione del governo l'accettazione da parte dei partiti della coalizione della denominata « opzione zero », in una gestione privatistica e trasgressiva del potere derivatogli dalla ricoperta funzione di Presidente del Consiglio incaricato, ideata

al solo fine di addomesticare la libertà di critica de « Il Giornale » secondo « metodi da padrino » tipici dell'uomo politico. L'imputato è meritevole delle attenuanti generiche, da ritenere equivalenti alle contestate aggravanti, in considerazione del suo stato di incensuratezza.

Ai fini della determinazione della pena ritiene il Tribunale che Indro Montanelli abbia in concreto scritto il fondo « Messaggio di padrino » in uno stato emozionale alterato per gli impulsi da lui ritenuti maligni e motivati da scopi persecutori trasmessi dalla denominata « opzione zero » e dal suo proponente, stato emozionale che trova cittadinanza nell'ordinamento giuridico e nella fattispecie del reato di diffamazione soltanto come fattore di interferenza sull'elemento psicologico del reato e quindi sull'intensità del dolo che deve essere riconosciuta contenuta, ponendosi, dunque, ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 3), come fattore positivo nella valutazione della gravità del reato agli effetti della pena. Questo dato positivo concorre con la personalità dell'imputato (stato di incensuratezza, motivi a delinquere) ad annullare gli indici negativi della gravità del fatto in senso oggettivo rappresentati dalla aggressività degli addebiti diffamatori, dall'essere stata posta in essere la diffamazione attraverso un quotidiano di diffusione nazionale, dalla veste ricoperta da Montanelli di direttore responsabile de « Il Giornale ». Ritiene dunque il Tribunale, avuto riguardo ai criteri sopra enunciati e giuridicamente riferibili all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena pecuniaria di L. 1.000.000 di multa. Dalla condanna consegue ex art. 488 cod. proc. pen., l'obbligo per l'imputato del pagamento delle spese processuali. La pena può essere sospesa e parimenti può essere concessa la non menzione della condanna nel certificato penale sussistendo in fatto ed in diritto le condizioni previste dalla legge per l'applicazione di questi benefici. In relazione all'art. 9 legge 47/1948 il Tribunale ordina la pubblicazione della presente sentenza, per una sola volta e per estratto, sul quotidiano « Il Giornale ». Montanelli Indro va inoltre condannato al risarcimento del danno, danno la cui liquidazione deve essere rimessa al competente

giudice civile non disponendo il Collegio di idonei elementi di valutazione, in favore della costituita parte civile, alla quale dovrà inoltre rifondere le spese di costituzione e difesa che in questa sede si liquidano in L. 4.926.000 complessive, onorari compresi. Essendo il danno subito dalla parte civile di natura essenzialmente morale e non valutabile nella sua effettiva consistenza in questa sede si ritiene di dover rigettare l'istanza di concessione di una provvisoria avanzata dalla parte civile.

P.Q.M. — Il Tribunale, visti gli artt. 483, 488 cod. proc. pen. dichiara Montanelli Indro colpevole del reato ascrittagli, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, lo condanna alla pena di L. 1.000.000 (un milione) di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa e non menzione della condanna a termini e condizioni di legge.

Visto l'art. 489 cod. proc. pen., condanna inoltre Montanelli Indro al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, nonché alla rifusione, in favore della stessa, delle spese di costituzione e difesa, che in questa sede si liquidano in complessive L. 4.926.000 (quattromilioninovecentoventiseimila), onorari compresi.

Rigetta l'istanza di provvisoria avanzata dal difensore della costituita parte civile.

Visto l'art. 9 legge 47/1948, ordina la pubblicazione della presente sentenza su « Il Giornale ».

TRIBUNALE ROMA

14 LUGLIO 1989

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI

ESTENSORE: TRECAPELLI

PARTI: GUNNELLA

(Avv. Sandroni, Zeno)

ED. LA REPUBBLICA ET AL.

(Avv. Ninni, Martinetti)

**Diffamazione a mezzo stampa •
Reato e giudizio civile •
Accertamento dell'illecito penale
in sede civile • Ammissibilità •
Poteri del giudice • Limiti.**

Nel caso che manchi o che non sia possibile l'accertamento del giudice penale, è riservata al giudice civile la competenza a verificare se il fatto medesimo concretizzi gli estremi di un reato, sia pure ai limitati fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 indipendentemente dal fatto che il reato sia improcedibile per difetto di querela o sia venuto meno per causa estintiva.

**Stampa • Libertà di stampa •
Diritto di cronaca • Legittimità •
Condizioni • Requisiti.**

Il diritto di cronaca rientra nella categoria dei diritti pubblici soggettivi riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione, ed è legittimamente esercitato quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio lavoro di indagine) dei fatti narrati; 3) correttezza delle espressioni usate.

Persona fisica • Diritti della personalità • Onore • Reputazione • Identità personale • Notizia non vera attribuita da un periodico ad un uomo politico • Lesione.

Un'articolo giornalistico, sapientemente costruito, con il dire e il non dire, ma con il fare intendere, con accostamenti pieni di suggestioni anche di fatti non attinenti ed infine l'attribuzione di fatti e situazioni mafiose a personaggi vicini dall'attore (un uomo politico) si rivela lesivo dell'immagine dell'attore stesso, in quanto ne fornisce una tale da indurre i lettori a ritenerlo, tra l'altro, circondato da personaggi che vengono descritti come mafiosi ed in definitiva ad attribuire all'attore un ruolo di partecipe a vicende mafiose: non v'è dubbio che in tal modo si realizzi una lesione dell'onore, della reputazione, dell'identità personale dell'uomo politico.

Danno alla persona • Danno patrimoniale • Esclusione • Danno non patrimoniale • Ammissibilità • Valutazione equitativa • Criteri di determinazione • Pubblicazione della sentenza di condanna • Funzione.

Non può riconoscersi il danno patrimoniale subito dall'attore, sotto il profilo di una perdita economica o di un mancato guadagno, qualora lo stesso non offra alcuna prova al riguardo.

Il danno non patrimoniale è in re ipsa quando il fatto lesivo assume i connotati della diffamazione. La liquidazione del danno va fatta sulla base di parametri che possono essere individuati nella gravità dell'addebito, nelle forme sulla sua espressione, nella diffusione della notizia, nella personalità dell'offeso. (Applicando tali parametri è stata liquidata all'uomo politico la somma di L. 25 milioni). Data la qualità di uomo politico dell'attore, particolare effetto riparatorio va attribuito alla pubblicazione della sentenza di condanna.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 21 settembre 1987, l'On. Aristide Gunnella conveniva innanzi al Tribunale di Roma la società « Editoriale La Repubblica S.p.A. », in persona del legale rappresentante pro-tempore, Eugenio Scalfari n.q. di direttore responsabile del quotidiano « La Repubblica » e la giornalista Miriam Mafai perché fossero tutti condannati al risarcimento dei danni subiti da esso attore, uomo politico iscritto al PRI, a seguito della pubblicazione in prima pagina e a pag. 4 di un articolo apparso sul quotidiano « La Repubblica » di sabato 11 luglio 1987 a firma della Mafai.

Secondo l'assunto dell'attore l'articolo, intitolato « Il Pri contro il suo padrone » con il pretesto di un'inchiesta post elettorale in Sicilia, anche in relazione ai titoli e al richiamo in prima pagina concretizzava, per la falsità del contenuto e la diffamatorietà delle notizie, un atto gravemente lesivo della propria reputazione e della propria identità personale. Precisava inoltre l'attore che con il pretesto dell'inchiesta i convenuti lo avevano attaccato sul piano politico e morale muovendogli « accuse false ed infamanti » che si sostanziano in definitiva nel farlo apparire accomunato ed in collusione con personaggi o collaboratori o morti in « odore di mafia » o implicati in fatti penalmente rilevanti; il tutto nell'ambito di un più ampio disegno che tendeva a depotenziare il Gunnella all'interno del PRI o quanto meno a impedirne l'ascesa politica.

Concludeva l'attore sostenendo che la richiamata « inchiesta » per la gravità delle accuse, per il modo subdolo di propagarle (ad esempio il suggestivo accostamento in prima pagina della sua fotografia al titolo che lo sovrasta « Primo non rubare »), per la diffusione del giornale e per il dolo dell'articolista, per il particolare momento politico (formazione del governo e della segreteria del partito), aveva di molto travalicato i limiti entro i quali il diritto di cronaca e di critica può esplicarsi senza arrecare lesioni oltre che al diritto all'onore dell'individuo, anche al diritto all'identità in senso ampio intendendosi con tale termine la proiezione morale, sociale e politica della persona.

Sulla base di queste premesse, accom-

pagnate da ulteriori deduzioni in fatto ed in diritto, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni che venivano quantificati nella misura di un miliardo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge n. 47/1948 e alla richiesta della condanna dei convenuti a pubblicare la sentenza ex art. 120 cod. proc. civ. per 4 volte.

Costituitosi ritualmente il contraddittorio, i convenuti contestavano la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. In particolare deducevano che l'attore aveva deliberatamente stravolto il rapporto titolo-articolo cercando astutamente di dimostrare una volontà denigratoria che non si ravvisava da una semplice lettura, assumendo che non poteva condividersi l'accostamento fatto dall'attore tra la sua foto ed il titolo « Primo, non rubare » perché risultava più che chiaro, dall'impaginazione (riquadro di separazione) e dall'intero contesto, che il titolo si riferiva ad un'altra vicenda politica relativa ad una polemica tra esponenti di un diverso partito politico. I convenuti, inoltre, affermavano che la domanda era priva di fondamento in quanto l'articolo aveva soltanto inteso illustrare ed esaminare la situazione del « dopovoto » del giugno 1987 in Sicilia all'interno del PRI e conseguentemente erano state riportate anche le dichiarazioni di alcuni dissidenti.

Infine i convenuti contestavano che l'attore avesse subito danni in quanto l'On.le Gunnella era stato nominato Ministro e quindi la sua immagine politica non aveva subito alcun nocumento.

In secondo luogo i convenuti sostenevano che non era stato minimamente provato un danno patrimoniale e che nella vicenda non si poteva parlare di danno extrapatrimoniale stante il mancato accertamento di un reato, unica fonte di pretesa risarcitoria per i danni non patrimoniali.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva ritenuta in decisione sulle trascritte conclusioni, all'udienza collegiale del 24 febbraio 1989.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda dell'attore prende lo spunto del contenuto di un servizio giornalistico

pubblicato sul quotidiano « La Repubblica » il giorno 11 luglio 1987 a firma della giornalista Miriam Mafai.

Occorre quindi esaminare se l'articolo in esame per il suo contenuto costituisca atto illecito lesivo di diritti e, in caso positivo, quale siano i diritti violati e quale sia l'entità dei danni da risarcire. Preliminarmente va rilevato che mancando e non essendo più possibile nel caso di specie l'accertamento del giudice penale, secondo consolidata giurisprudenza è riservata al giudice civile la competenza a verificare se il fatto medesimo concretizzi gli estremi di un reato, sia pure ai limitati fini della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 indipendentemente dal fatto che il reato sia improcedibile per difetto di querela (Cass. n. 673/76), o sia venuto meno per una causa estintiva. Ciò premesso, prima di illustrare le ragioni delle parti, occorre esaminare le deduzioni istruttorie dei convenuti che hanno chiesto, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. ordinarsi al PRI, in persona del suo Presidente, l'esibizione della sentenza del Collegio Nazionale dei Probiviri del PRI emessa in data 15 maggio 1975 e riguardante l'odierno attore, nonché l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli. a) Vero che l'avv. Sinatra, già Vice-Sindaco di Trapani ha reso le dichiarazioni indicate nell'art. 11 luglio 1987, in contestazione; b) vero che nelle elezioni del giugno 1987 l'On.le Gunnella si è candidato come capolista nella circoscrizione di Catania e Messina, nonostante l'opposizione di alcuni dirigenti locali del PRI; c) vero che l'On.le Gunnella risultò in quella circoscrizione il secondo dei non eletti, superato sia dall'On.le Pasquale Bandiera che dall'On.le Salvatore Grillo; d) vero che vi fu dissidio in quello stesso periodo tra l'On.le Gunnella da un lato e l'On.le Grillo e l'On.le Platania, dall'altro, come si dice nell'articolo in contestazione; e) vero che nel dicembre 1987 l'On.le Giorgio La Malfa ha disposto una commissione di inchiesta con l'incarico di indagare sul PRI siciliano e anche sull'On.le Gunnella.

Rileva il Collegio che per quanto concerne l'ammissibilità dell'*actio ad exhibendum* sono, per consolidata giurisprudenza, necessari almeno due requisiti: a) predeterminazione dei fatti per la prova dei quali è disposta l'istruttoria;

b) comunanza del documento a chi propone detta *actio*.

Il primo requisito, nella specie, non può ritenersi sussistente con riferimento al fatto stesso di un lodo censorio di probiviri: tale fatto non è compreso tra quelli divulgati attraverso l'articolo incriminato e, pertanto, esorbita dal *thema probandum*. Si tratta, del resto, di un fatto non controverso e quindi non bisognoso di specifica dimostrazione; se, invece, attraverso l'acquisizione del documento, si intende fornire la prova dei fatti in considerazione dei quali venne emesso il lodo suddetto, allora l'innammissibilità dell'istanza deriva dal suo contenuto meramente esplorativo, difettando qualsiasi specificazione dei fatti medesimi (cfr. da ultimo Cass. 12 dicembre 1988, n. 6734).

Il secondo requisito è, comunque, dal pari carente: esso va inteso nel senso che la parte richiedente abbia concorso a formare il documento. Per costante giurisprudenza tale requisito difetta allorché la parte che propone l'istanza di esibizione esplicitamente o implicitamente (come in questo caso, in cui ogni attività o comportamento relativo alla formazione del documento è iniziata e si è conclusa nell'esclusiva sfera giuridica del terzo) riconosca di non aver collaborato alla redazione del documento, relativa a fatti o circostanze rimaste estranee alla sua sfera giuridica. Tutto ciò a prescindere da ogni questione circa l'indispensabilità del documento (cfr. Cass. 2 marzo 1973, n. 578).

Passando poi all'esame delle prove testimoniali articolate dai convenuti, rileva il Collegio che le stesse (a parte il capo A), concernono tutte circostanze cronologicamente successive alla redazione dell'articolo incriminato e perciò ininfluenti al fine di stabilire se tale redazione fu il frutto di un corretto esercizio del diritto di cronaca. Per quanto concerne il capo A lo stesso riguarda circostanze che, se provate, non dimostrerebbero minimamente la fondatezza delle accuse.

Rigettate, quindi, per i motivi sopra esposti le istanze istruttorie dei convenuti, occorre dare risposta al primo quesito: se cioè l'articolo impugnato costituisca atto illecito lesivo di diritti.

Detto articolo, come già detto, nell'esaminare la situazione del « dopovoto »

del giugno 1987 in Sicilia all'interno del PRI, focalizza la propria attenzione sul personaggio Gunnella, sulle sue attività e sui suoi collaboratori.

Non vi è dubbio che l'attore viene presentato in una proiezione notevolmente negativa, in quanto è qualificato « padrone » del PRI, persona che ha esposto il partito ad inquinamenti affaristici mafiosi, « uomo che ha soffocato ogni dibattito interno » nel partito.

Ma quello che è più grave è ciò che si fa sottintendere, in quanto tutto l'articolo è infarcito di accostamenti offensivi, di allusioni e insinuazioni pesanti nei confronti dell'attore.

Il continuo richiamarsi a circostanze generiche, non supportate da alcun preciso fatto storico (vedasi ad es. il fatto che l'articolo di cui trattasi addebita al Gunnella, proprio nella parte iniziale, relativo a compravendita di voti attuata mediante distribuzione di favori, posti, consulenze e ricchezze) di per sé stesso concretizza un illecito sia perché le circostanze stesse sono diffamatorie per il loro contenuto, specialmente se riferite ad un uomo politico, sia perché manca ogni riscontro probatorio sia a livello di acquisizione già avvenuta, sia a livello di richiesta istruttoria.

Tutto l'articolo nel suo complesso per la sua sapiente costruzione, con il dire e non dire, ma con il fare intendere, con accostamenti pieni di suggestione anche di fatti non attinenti ed infine l'attribuzione di fatti e situazioni mafiose a personaggi vicini al Gunnella si rivela lesivo dell'immagine dell'attore in quanto ne fornisce una tale da indurre i lettori a ritenere, tra l'altro, circondato da personaggi che vengono descritti come mafiosi ed in definitiva ad attribuire all'attore un ruolo di partecipe a vicende mafiose. Orbene se è vero che il diritto di cronaca rientra nella categoria dei diritti pubblici soggettivi riconosciuti dall'art. 21 della Costituzione e consiste nel potere-dovere del pubblicista di portare a conoscenza fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata (in senso conforme Cass., Sez. V, 18 dicembre 1980) è pur vero che i canoni cui deve attenersi il giornalista nell'esercizio del suo diritto di cronaca sono: la verità della notizia, l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e la correttezza delle espressioni usate.

Invero non si può sostenere che la giornalista si sia, nella stesura dell'articolo, attenuta al corretto esercizio del diritto di critica perché questa è lecita, ma incontra l'invalidabile limite della verità dei fatti. Fatti di cui, al di fuori di sapienti ricostruzioni, gli interessati non hanno fornito alcuna sia pure minima parvenza di prova. Non vi è dubbio, quindi, che la stesura dell'articolo a firma della Mafai costituisca un atto illecito lesivo di diritti e, pertanto, produttivo di danni per il titolare di tali diritti.

Nel caso di specie poi, non si ravvisa neppure, per difetto di prova l'esimente della c.d. « verità putativa » cioè la giustificazione di aver svolto con opportuna diligenza indagini sui fatti. Accertata la sussistenza di un fatto illecito, occorre specificare i diritti che sono stati violati e la natura dei danni da risarcire.

L'attore lamenta la lesione del diritto all'identità personale, del diritto all'onore e alla reputazione e da queste lesioni fa derivare danni patrimoniali e non patrimoniali. Non vi è dubbio che nel caso in esame vi sia stata una lesione del diritto all'identità personale dell'attore intendendolo come diritto primo ed insopprimibile ad essere se stesso, cioè il diritto proprio di ogni individuo ad essere garantito nella propria posizione all'interno di un contesto sociale proprio per l'insieme di ideologie, esperienze e convinzioni che lo differenziano e qualificano rispetto agli altri individui.

Ugualmente vi è stata una lesione del diritto all'onore e alla reputazione dell'attore in quanto il primo rappresenta il sentimento che l'individuo ha del proprio valore, mentre la reputazione non è altro che il metro con cui viene misurata la considerazione e la stima di cui gode l'individuo tra gli associati.

Appare dunque evidente che con l'articolo in esame è stato posto in essere il reato di diffamazione. Passando alla liquidazione dei danni conseguenti, rileva il Collegio che l'attore ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento sia di quelli morali che patrimoniali.

Orbene dell'espletata istruttoria manca qualsiasi prova del danno patrimoniale subito dall'attore, intendendo con ciò che non è stato provato che in seguito alla pubblicazione dell'articolo si è verificata una perdita economica o un

mancato guadagno da parte dell'interessato.

Diversa è invece la situazione per quanto riguarda la richiesta di danni non patrimoniali in quanto, come più volte ricordato dalla giurisprudenza in tali situazioni, quando il fatto assume i connotati del reato di diffamazione il danno è *in re ipsa* per la situazione di sofferenza e disagio del soggetto leso. Passando, quindi alla valutazione del danno, che va effettuata con criteri equitativi desunti dalle circostanze del caso, rileva il Collegio che la liquidazione va fatta sulla base di parametri che possono essere individuati nella gravità dell'addebito, nella forma della sua espressione, nella diffusione della notizia, nella personalità dell'offeso. Riguardo alla gravità del fatto non vi è dubbio che le offese per il modo in cui vengono portate (forma insinuante e suggestiva) rivestono un'obiettiva gravità. Riguardo alla diffusione della notizia ovvero alla sua estensione rileva il Collegio che l'articolo ha ricevuto la massima diffusione essendo « La Repubblica » un quotidiano che ha stampato 941.689 copie il giorno 11 luglio 1987 e che quindi presumibilmente è stato letto da circa quattro milioni di persone. Inoltre non può essere taciuta la circostanza che il quotidiano è diffuso in ambienti culturalmente non lontani da quelli ove l'attore deve operare. Tralasciando il rilievo tipografico dato all'articolo, va infine ricordata che la personalità dell'offeso, noto uomo politico, posta in relazione con la natura delle accuse, concorre a rendere ancora più grave il fatto illecito e quindi il danno morale. Dovendo quindi ritenersi che il patema d'animo sofferto dall'attore sia stato grandissimo e si sia protratto a lungo, non va dimenticato il successivo conseguente richiamo dell'articolo su altri mezzi di stampa a larga diffusione. Peraltro considerando che essenziale effetto riparatorio avrà la pubblicazione della sentenza, proprio per la qualità di uomo politico dell'attore, si reputa equo liquidare il danno nella misura totale di L. 25.000.000 rivalutata all'attualità: su detto importo decorrono gli interessi legali dal giorno 11 luglio 1987, data della pubblicazione dell'articolo. Non può, invece, essere accolta la domanda dell'attore relativa alla liquidazione di una

somma a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12, legge 8 febbraio 1948, n. 47 poiché, come costantemente affermato da questo Tribunale, la riparazione non ha carattere di risarcimento del danno, ma vera e propria funzione sanzionatoria destinata a rafforzare la repressione penale, onde può essere disposta solo dal giudice penale (cfr. Cass. n. 2300/65).

Tutti e tre i convenuti devono essere, quindi, condannati al pagamento in solido della somma di L. 25.000.000, in quanto lo Scalfari ha la qualità di direttore responsabile e la società ha la qualità di editrice della pubblicazione. Come essenziale componente del risarcimento danno va disposta la pubblicazione per due volte con caratteri doppi dell'ordinario a cura e spese dei convenuti sul quotidiano « La Repubblica » del dispositivo della presente sentenza, entro gg. 30 dal passaggio in giudicato della stessa.

Le spese seguono la soccombenza e i convenuti in solido sono tenuti a rimborsare alla controparte le spese processuali, che si liquidano in complessive L. 7.000.000, di cui L. 220.000 per esborsi, L. 1.100.000 per diritti di procuratore e L. 5.680.000 per onorari.

Non ricorrono i presupposti di legge per autorizzare la provvisoria esecuzione della sentenza.

P.Q.M. — Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Aristide Gunnella nei confronti di Miriam Mafai, Eugenio Scalfari e « Editoriale La Repubblica S.p.A. », ogni contraria istanza disattesa, così decide:

1) in accoglimento della domanda dichiara che l'articolo « il PRI contro il suo padrone » pubblicato sul quotidiano « La Repubblica » in data 11 luglio 1987 costituisce illecito diffamatorio nei confronti dell'attore e pertanto condanna i convenuti, in solido tra di loro e a favore del Gunnella al conseguente risarcimento dei danni, che liquida in lire venticinquemilioni, con gli interessi legali dal giorno 11 luglio 1987;

2) ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza per due volte, con caratteri doppi dell'ordinario, sul quotidiano « La Repubblica » a cura e spese dei convenuti in solido tra loro

entro gg. 30 dal passaggio in giudicato;

3) condanna gli stessi convenuti, in via solidale tra loro, a rifondere a favore dell'attore le spese del presente giudizio che si liquidano in complessive L. 7.000.000;

4) rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Ancora un caso di lamentata lesione dell'onore, della reputazione, dell'identità personale di un uomo politico da parte di un importante organo d'informazione.

In merito alla questione, anche qui sollevata, dalla possibilità di accertamento dell'illecito penale (il reato di diffamazione) da parte del giudice civile onde poter procedere alla valutazione e liquidazione del danno morale (*ex art. 2059*), valgono le considerazioni già svolte precedentemente a commento dell'altra decisione del Trib. Roma del 23 maggio 1988 (Craxi c. « La Repubblica », Scalfari). Semmai la riproposizione della stessa tesi difensiva tendente a negare il potere-dovere del giudice civile di accertare, *incidenter tantum*, l'esistenza di un reato per trarne conseguenze di ordine risarcitorio, conferma come l'attuale tendenza a prediligere l'azione civile in luogo di quella penale incontri resistenze preconette e poco giustificabili proprio sul piano logico-giuridico e dei principi generali dell'ordinamento (stupiscono le perplessità sollevate sull'accertamento del reato da parte del giudice civile: cfr. l'articolo di GUIDO NEPPI MODONA *Quell'ordinanza sul caso Martelli* apparso sul quotidiano « La Repubblica » del 29 luglio 1989). Qui, intanto, può solo sottolinearsi, in aggiunta a quanto già scritto nella nota precedente, che la tendenza a privilegiare, da parte dei cittadini lesi dall'attività dei *mass media*, la proposizione dell'azione civile in luogo della querela per diffamazione può anche attribuirsi alla ormai scarsa efficacia dello strumento penalistico ai fini sia della tutela del sog-

getto leso che di sanzione per il reo. (In questo senso va segnalata una interessante ricerca del Centro Calamandrei nella quale, facendo il rapporto tra le querele presentate e le condanne irrogate in concreto, risulta che quelle per la pena detentiva sono rarissime, in un intero arco di sei anni, e solo in un caso al di sopra di un anno: AA.VV., *L'orientamento del Tribunale di Roma in tema di diffamazione a mezzo stampa: un'indagine statistica*, in questa Rivista, 1986, p. 207).

Quanto al merito dell'illecito della fattispecie in esame, sottolineata la circostanza che l'attore viene presentato dall'articolo diffamatorio in una proiezione notevolmente negativa, si afferma nella sentenza in analisi che ciò « è più grave è ciò che si fa sottintendere, in quanto l'articolo è infarcito di accostamenti offensivi, di allusioni e insinuazioni pesanti »; « tutto l'articolo » prosegue la sentenza « nel suo complesso per la sua sapiente costruzione, con il dire e non dire, ma con il fare intendere, con accostamenti pieni di suggestione anche di fatti non attinenti... si rivela lesivo dell'attore in quanto ne fornisce un'immagine tale da indurre i lettori a ritenerlo, tra l'altro, circondato da personaggi che vengono descritti come mafiosi ed in definitiva ad attribuire all'attore un ruolo di partecipe di vicende mafiose ». Questo passo della sentenza, e in generale, l'intero provvedimento del Tribunale di Roma, sembra aver recepito del tutto l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che suscitò qualche anno fa un clamore tanto vasto quanto ingiustificato (la sentenza, è quella, notissima, del 18 ottobre 1984, n. 5249, definita, ironicamente « il decalogo della Cassazione » per l'insieme di regole e suggerimenti in essa contenuti. Per un esaustivo commento della stessa, il rinvio è a G. B. FERRI, *Tutela della persona e diritto di cronaca*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 614, ora anche in *Persona e formalismo giuridico. Saggi di diritto civile*, Rimini, 1985, p. 319 ss. Sulla stessa sentenza ulteriori commenti sono già stati richiamati nella nota precedente). Soprattutto il recepimento si evidenzia nel considerare l'illiceità dell'articolo giornalistico per il suo sleale difetto di chiarezza e per l'artificiosa costruzione di una notizia fondata su *sottintesi* sa-

pianti (« il dire e non dire, ma con il fare intendere »: cioè l'uso, secondo l'insegnamento dalla Suprema Corte, di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale e comunque sempre in senso sfavorevole nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce); su *accostamenti suggestionanti* di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi, anch'essi negativi, apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come il titolo del servizio giornalistico in questione « Primo, non rubare ») ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate. Né, per la verità, la puntualizzazione delle espressioni riportate (ovvero di altre contenute nella Sentenza della Cassazione o in questa che si annota del Tribunale di Roma) relative al non corretto esercizio del diritto di cronaca costituiscono, contrariamente a quanto ancora oggi ritenga, con tono scandalizzato, gran parte degli operatori dell'informazione, una novità assoluta, clamorosa. Già da molto tempo prima si erano consolidati in giurisprudenza criteri ed orientamenti del tutto simili a quelli ribaditi nel 1984 dal Supremo Collegio. Che poi nella pratica (ma anche nelle decisioni dei giudici di merito) gli stessi venivano disattesi è un'altro discorso. Comunque numerose possono segnalarsi le decisioni che hanno puntualmente ribadito la censurabilità di accostamenti suggestionanti, di affermazione ambigualmente allusive, spesso nascoste dietro forme e modi dubitativi: « strumenti questi, di espressione, certamente tra i meno corretti, perché, pur senza offrire prove concrete o sicure, se da un lato possono insinuare nel lettore il sospetto (se non la certezza) circa la responsabilità o la consapevolezza di coloro che si trovano ad essere coinvolti nei fatti esposti o nelle vicende narrate, dall'altro, proprio per essere vaghi e sfuggenti, rendono più difficile o meno certa ogni difesa » (G. B. FERRI, *Tutela della persona e diritto di cronaca*, cit. I riferimenti giurisprudenziali, come accenna-

to, sono numerosi. Per le pronunce più circostanziate: Cass. 14 gennaio 1966, Carretta, in *Giust. pen.*, 1966, II, 714; Cass. 6 maggio 1966, Valleroni, in *Foro it.*, 1967, II, 555; Cass. II novembre 1975, Cadoria, in *Giust. pen.*, 1976, II, 425; Cass. civ. II gennaio 1978, n. 90, in *Foro it.*, 1978, I, 604; Cass. 12 gennaio 1982, Lo Greco, in *Giust. pen.*, 1982, II, 656).

Relativamente alla lesione dell'onore, della reputazione, dell'identità personale la sentenza non contiene affermazioni diverse da quelle già contenute nella sentenza dello stesso Tribunale di Roma più sopra annotata. Nel rinviare a quella nota di richiami, va forse qui solo segnalato un maggiore sforzo di analisi, presente in questa seconda sentenza, di definire e di separare concettualmente le tre diverse situazioni soggettive dell'onore, della reputazione, dell'identità personale.

Esclusi per mancanza di qualsiasi prova al riguardo i danni patrimoniali lamentati dall'uomo politico, i giudici romani, con affermazione assai esplicita, ritengono che il danno non patrimoniale, qualora il fatto lesivo assuma i connotati del reato di diffamazione, sia « *in re ipsa* ». Ciò conferma, senza più nessuna riserva, un dato che già si era avuto occasione di evidenziare: nell'ipotesi di lesione della reputazione (o dell'onore) sussiste praticamente sempre un danno non patrimoniale, conseguente alla diffusione di notizie diffamatorie e consistente nelle ripercussioni sfavorevoli sul sentimento della propria personalità a seguito della disistima che colpisce l'individuo nell'ambiente sociale in cui vive e svolge la sua attività (Riflessioni più ampie in V. RICCIUTO, *La valutazione del danno alla reputazione e i criteri di determinazione del quantum nei recenti orientamenti giurisprudenziali*, in questa *Rivista*, 1988, p. 321 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 306 ss.).

Quanto alla valutazione del danno (non patrimoniale) e alla sua quantificazione, i criteri e parametri adottati sono sostanzialmente gli stessi già adottati nell'altra sentenza del Tribunale di Roma più sopra riportata ed annotata. Tuttavia, anche in questo caso si coglie un maggior approfondimento dei para-

metri stessi, ancorandoli a dati oggettivi di riscontro e di verifica. Soprattutto ciò sembra potersi notare con riferimento al mezzo di informazione (e, giustamente, nella sentenza si fa riferimento al numero delle copie vendute dal quotidiano e al presumibile numero dei lettori) e alla personalità dell'offeso. Né trascurata è stata la circostanza, spesso assai rilevante in sede di quantificazione, che l'articolo è stato ripreso da altri giornali con conseguente propagazione della notizia lesiva. Poco chiara invece risulta la scarsa considerazione del rilievo tipografico dell'articolo (relativamente ai criteri ed elementi cui si ispira ormai regolarmente la giurisprudenza per la valutazione del danno alla personalità morale del cittadino, cfr. V. RICCIUTO, *La valutazione del danno alla reputazione e i criteri di determinazione del quantum nei recenti orientamenti giurisprudenziali*, cit.; cfr. anche, M. GARUTTI-F. MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità. Profili generali*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 74).

Rilevante, infine, l'affermazione della pubblicazione della sentenza di condanna come componente del risarcimento del danno. In linea, del resto, con le recenti posizioni della dottrina (MOCCIOLO, *Problemi del risarcimento del danno in forma specifica nella giurisprudenza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1984, p. 375; M. GARUTTI-F. MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità*, cit., p. 98 ss.; *contra*, sembra tuttavia orientato A. DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1979, p. 318 ss.).

VINCENZO RICCIUTO